



Comitato Centro Studi e Commissione di Studio del Comitato Scientifico Area Giudiziaria Sovraindebitamento della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

GUIDA OPERATIVA

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

COORDINATORE

Lorenzo Bandinelli

MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI STUDIO

Tommaso Ariani, Simone Baronti, Marco Billone, Olimpia Chiarugi, Erika Cresti, Nicola Pierpaoli, Andrea Sismondi.

INDICE

PREFAZIONE	Pag. I
------------------	--------

PARTE PRIMA INTRODUZIONE TEORICA

1. Soluzioni al sovraindebitamento in ordinamenti stranieri.....	Pag. 4
2. Gli organismi di composizione della crisi	» 7
2.1. Coesistenza di OCC e P.F.F. DI OCC: il cosiddetto doppio binario	» 9
3. Requisiti di ammissione ai procedimenti di composizione delle crisi	» 12
4. Il ruolo degli organismi di composizione delle crisi nell'accordo di composizione e nel piano del consumatore	» 15
4.1. Fase I: predisposizione del piano	» 15
4.2. Fase II: omologazione del piano	» 18
4.3. Fase III: esecuzione dell'accordo del piano	» 22
5. Sanzioni penali	» 23
6. Il liquidatore	» 23
6.1. La figura del liquidatore nella crisi da sovraindebitamento e nel piano del consumatore, nomina e ruolo.	» 23
6.2. Il liquidatore nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento	» 24
6.3. Il liquidatore e la liquidazione del patrimonio del debitore	» 24
6.4. Nomina, ruolo e similitudini con la figura del curatore fallimentare	» 25
7. L'esdebitazione.....	» 27


PARTE SECONDA GLI ADEMPIMENTI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

1. Il piano del consumatore	Pag. 26
1.1. Adempimenti preliminari.....	» 26
1.2. Verifiche di accesso alla procedura	» 27
1.3. Attività prodromiche al deposito del piano	» 28
1.4. Adempimenti successivi all'apertura della procedura relativa al piano del consumatore	» 33
1.5. Adempimenti finali.....	» 36
2. Accordo del debitore.....	» 37
2.1. Adempimenti preliminari.....	» 37
2.2. Verifiche di accesso alla procedura	» 38
2.3. Attività prodromiche al deposito della proposta di accordo	» 39

2.4. Adempimenti successivi all'apertura della procedura di accordo del debitore	» 45
2.5. Adempimenti finali	» 48
3. La liquidazione	» 49
3.1. Adempimenti preliminari.....	» 49
3.2. Verifiche di accesso alle procedure preliminari.....	» 50
3.3. Pubblicità domanda e decreto apertura liquidazione	» 56
3.4. Adempimenti finali.....	» 56

PARTE TERZA
GLI ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE

1. Adempimenti del gestore ex art. 7 L. 3/2012.....	Pag. 54
2. Adempimenti del liquidatore nominato ai sensi dell'art 13, co. 1, L. 3/2012.....	» 56
3. Adempimenti del liquidatore nella liquidazione del patrimonio (art. 14 ter L. 3/2012).....	» 57
3.1. Adempimenti iniziali.....	» 57
3.2. Adempimenti per l'accertamento del passivo	» 59
3.3. Adempimenti nella liquidazione dell'attivo.....	» 61
3.4. Altri adempimenti correnti.....	» 64
3.5. Adempimenti fiscali.....	» 65
3.6. Adempimenti finali e chiusura della procedura	» 65




PREFAZIONE

La Legge n. 3/2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012), successivamente integrata dal D.M. 202/2014, anche se con grave ritardo rispetto a molti altri ordinamenti europei e non, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una procedura finalizzata all'esdebitazione per i soggetti che non hanno i requisiti per l'accesso alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

La Legge sul Sovraindebitamento ha dunque un'importanza potenzialmente molto rilevante per questi soggetti che, prima dell'innovazione legislativa in esame, restavano per sempre esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, salvo il tentativo, spesso destinato a fallire, di raggiungere con essi accordi stragiudiziali. Al contrario, le procedure di sovraindebitamento si svolgono sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, garantiscono una *par condicio creditorum* (che non è invece garantita dagli accordi stragiudiziali) e consentono di ottenere – in modalità differenti in base alla procedura adita – l'esdebitazione anche per i soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla Legge Fallimentare. È chiarissima l'importanza della funzione sociale di queste procedure che, come detto, consentono agli individui o enti non assoggettabili alle procedure concorsuali classiche, di cancellare i loro debiti, in modo da avere la possibilità di ripartire da zero (la cosiddetta “*fresh start*”), e poter riacquistare un ruolo attivo nell'economia, con evidente beneficio non solo per loro stessi, ma in generale per tutta l'economia e la collettività.

Uno dei dubbi che hanno accompagnato la nascita del Sovraindebitamento è quello relativo alla possibilità di annoverare queste nuove procedure nell'alveo delle procedure concorsuali. Tuttavia, è ormai assodato che le procedure introdotte nel nostro ordinamento dalla L. 3/2012, siano da considerarsi a pieno titolo tra le procedure concorsuali, sia per il tenore letterale della Legge sul Sovraindebitamento, che le definisce proprio “procedure concorsuali”, sia per alcuni elementi sintomatici, come: l'esistenza di un provvedimento giudiziale di apertura della procedura (decreto di fissazione dell'udienza per l'accordo del debitore, decreto di omologazione per il piano del consumatore, di ammissione alla liquidazione); la coesistenza nelle proce-





di almeno due organi, ossia il Tribunale/Giudice e l'OCC (mentre il liquidatore è solo eventuale); il coinvolgimento di tutti i creditori, eccetto i titolari di crediti impignorabili (per cui si può parlare di regolazione concorsuale della crisi); l'assoggettamento di tutti i creditori, tranne i titolari di crediti impignorabili, alle regole del concorso, anche se dissenzienti; l'attribuzione della prededuzione ai crediti sorti in occasione e in funzione dei procedimenti di composizione della crisi (che non avrebbe senso attribuire, non essendo in presenza di una procedura concorsuale). Peraltro, anche il diritto dell'Unione Europea, e in particolare il Regolamento UE 2015/848, classifica le tre procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 tra le procedure concorsuali. E, infine, l'ultima conferma in tal senso è rappresentata dall'inserimento delle procedure di sovraindebitamento all'interno del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, che – come noto – dovrebbe o potrebbe ospitare congiuntamente la disciplina delle procedure concorsuali “classiche” e di quelle introdotte dalla L. 3/2012.

Venendo al contenuto della Guida Operativa, ricordo in primo luogo che essa, come dice la sua stessa definizione, è caratterizzata da un taglio prevalentemente pratico ed operativo e non terrà conto, eccezion fatta per qualche rapido richiamo, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza; quest'ultimo, qualora dovesse entrare in vigore nella forma oggi nota, potrebbe presto rivoluzionare la disciplina delle procedure concorsuali in genere e – per quanto di interesse della presente Guida – delle procedure di sovraindebitamento in particolare.

Infine, ricordo che questa Guida nasce come rielaborazione ed aggiornamento della precedente edizione¹, redatta dal Centro Studi dell'Area Procedure Concorsuali della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze. Per questo motivo, ringrazio molto il collega e amico Alessandro Torcini, che svolse egregiamente il ruolo di coordinatore in tale precedente edizione, nonché tutti i membri che fecero parte di tale commissione, che così bene lavorò pochi mesi dopo l'entrata in vigore della sopra citata L. 221/2012.

La Commissione di Studio che ha elaborato la presente Guida è composta da 7 colleghi già facenti parte anche della commissione di studio che elaborò la

¹ Guida Operativa n /2018





precedente versione della Guida² che hanno potuto contare sul valido appoggio di un avvocato³ che eccezionalmente ha partecipato alla redazione di questa Guida Operativa come membro esterno. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per il tempo ad esso dedicato.

Il coordinatore

Lorenzo Bandinelli

² In ordine alfabetico: Lorenzo Bandinelli, Simone Baronti, Marco Billone, Olimpia Chiarugi, Erika Cresti, Nicola Pierpaoli, Andrea Sismondi.

³ Tommaso Ariani.





Parte Prima INTRODUZIONE TEORICA

(di Lorenzo Bandinelli)

1. SOLUZIONI AL SOVRAINDEBITAMENTO IN ORDINAMENTI STRANIERI

Con la normativa introdotta dalla L. 3/2012 e integrata con l'entrata in vigore del D.M. 202/2014, l'Italia ha allineato la propria disciplina a quella contenuta in molti altri ordinamenti di paesi facenti parte dell'Unione Europea, ma anche degli Stati Uniti d'America e di molti altri paesi extraeuropei. In tali ordinamenti trova applicazione un sistema di valutazione della meritevolezza della situazione del debitore (analogamente a quanto previsto dal procedimento in seguito descritto soprattutto, ma non solo, relativamente al consumatore).

In effetti, il tema della crisi dell'impresa è centrale in ogni ordinamento giuridico, perché rappresenta da sempre una grave minaccia alla certezza dei rapporti giuridici e alla stabilità del sistema economico. Per tale motivo, tutti gli ordinamenti prevedono forme di tutela sostanziali e procedurali, atte a garantire un'adeguata tutela del ceto creditorio.

Con il progredire del commercio internazionale e con la globalizzazione dei mercati, è venuto sempre più in evidenza il problema della regolamentazione della crisi delle imprese operanti in luoghi soggetti a differenti sovranità statuali, e si è fatta sempre più pressante la necessità di prevedere procedure capaci di armonizzare e coordinare le discipline dei singoli Stati, con tutte le difficoltà che ciò comporta, date le enormi diversità esistenti nei diversi ordinamenti giuridici nazionali, e la tradizionale gelosa difesa degli Stati delle rispettive sfere giurisdizionali. In materia di sovraindebitamento, la Commissione delle Europee, nell'ultimo decennio, ha costantemente sensibilizzato gli Stati membri affinché valutassero e promuovessero strumenti giuridici ai problemi del debito, in una realtà e in un contesto sociale dove l'utilizzo del credito è divenuto una parte essenziale delle economie di tutti gli Stati membri e pertanto anche fattore di crescita economica.





Di seguito verranno esaminati alcuni sistemi giuridici al fine di comprendere meglio le soluzioni apprestate negli altri Stati al problema del sovraindebitamento.


L'ordinamento francese contempla, già dal 1989, una disciplina relativa all'esdebitazione del privato. La legge 31 dicembre 1989, n. 1010, relativa à *la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles*, contiene la previsione di una procedura distinta, anche nella natura giuridica, rispetto a quelle concorsuali previste per le imprese. La disciplina è stata successivamente integrata con la Legge n. 125 dell'8 febbraio 1995, con la Legge n. 657 del 29 luglio 1998 e infine, dalla Legge n. 710 del 1° agosto 2003, *d'orientation et de programmation pour la rénovation urban*, cui è stata data attuazione nel febbraio 2004 con il decreto n. 180, relativo al trattamento delle situazioni di sovraindebitamento delle persone fisiche e modificante il titolo III del libro III del *Code de la consommation*. Un sistema organico, dunque, per il regolamento in via stragiudiziale delle situazioni di eccessivo indebitamento dei privati.

L'obiettivo ultimo perseguito dall'intervento del legislatore francese, ricondotto a ragioni di solidarietà sociale, non è consistito unicamente nel predisporre strumenti idonei a soddisfare, nel miglior modo possibile, le pretese creditorie e, al contempo, selezionare le famiglie meritevoli di ottenere nuovi finanziamenti e di continuare a far parte del sistema produttivo, ma soprattutto, e con il sacrificio degli interessi dei creditori, nel provvedere al loro risanamento, sia attraverso l'elaborazione di un piano convenzionale di rientro, sia attraverso misure dirette alla eliminazione della situazione debitoria.

Nell'ordinamento tedesco, l'Insolvenzordnung è anch'essa finalizzata alla riabilitazione del debitore comune, prevede un quadro variegato di soluzioni, articolato in tre distinte procedure. Due di esse sono dedicate agli insolventi civili che siano definibili come consumatori (ossia la piccola esdebitazione, nonché la procedura di insolvenza semplificata), mentre la terza (procedura di liberazione dai debiti residui) è dedicata a tutte le persone fisiche, a prescindere dalla loro qualificabilità come consumatori.

Una simile soluzione si rinviene nel testo del decreto legge italiano in materia, dove all'art. 1 si introduce la distinzione tra due tipi di indebitamento, quello del consumatore e quello della piccola impresa esente da fallimento.





Quale istituto di carattere generale, l'*Insolvenzordnung* prevede, per tutte le persone fisiche i cui beni siano già stati liquidati ma il cui ricavato non sia stato sufficiente a soddisfare per intero le pretese creditorie, la liberazione dai crediti residui. Il debitore è ammesso alla presentazione di una domanda di liberazione, con cui sostanzialmente si impegna, per un periodo di sei anni, decorrenti dall'apertura del procedimento, a cedere ad un fiduciario la parte pignorabile dei crediti derivanti dalla propria attività lavorativa. In altri termini, il debitore dovrà promettere, per tutta la durata del periodo, di fare tutto ciò che è necessario per adempiere le proprie obbligazioni e di tenere una condotta impeccabile. In particolare, la legge prevede quattro specifici obblighi a carico del debitore ammesso a tale beneficio: cedere al fiduciario la metà dei patrimoni ereditati; comunicare al fiduciario ogni cambio di residenza; adempiere tutte le obbligazioni della massa fallimentare nelle mani del fiduciario.

Qualora non si verifichi alcuna violazione colpevole di tali doveri, trascorsi sei anni, il debitore, anche se egli è riuscito ad adempiere solo in minima parte le proprie obbligazioni, a fronte di una buona condotta, potrà ottenere la liberazione dai debiti residui.

La legge fallimentare inglese prevede l'istituto degli accordi volontari individuali. Essa prevede che in determinate circostanze il debitore persona fisica possa chiedere alla corte un ordine provvisorio, in virtù del quale non si può domandare il fallimento né si può coltivare processualmente una simile istanza contro il debitore. Inoltre non si possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contro il debitore o il suo patrimonio, tranne che sussista l'autorizzazione della corte.

Altra norma disciplina le modalità cui il debitore deve ottemperare allorché voglia proporre ai creditori la composizione delle proprie debenze o intenda sottoporre loro uno schema di sistemazione dei propri affari.

Affinché l'istanza venga accolta, occorrono una serie di condizioni appositamente elencate. Il debitore deve proporre un'istanza che sia conforme alle previsioni della Part VIII della legge; deve trovarsi in stato di materiale decozione al momento in cui avanza la richiesta, oppure deve essere in una condizione tale da poter richiedere il proprio fallimento; il debitore non deve aver proposto analoga istanza nei dodici mesi precedenti; la persona scelta dal debitore nella sua proposta ai creditori deve essere dotata dei requisiti necessari



per ricoprire il ruolo di curatore fallimentare nel procedimento del debitore ed essa deve essere anche disposta ad accettare la proposta.

In conclusione, al di là dei tecnicismi propri di ogni singolo strumento e delle soluzioni adottate nei vari Stati, si registra in tutti gli ordinamenti un approccio costante, che mira a tutelare il soggetto debole, tentando, per quanto possibile, di evitare sia le ripercussioni sociali che si avrebbero in caso di insolvenza, sia di distruggere il patrimonio del soggetto dissestato. Questa evoluzione si può rinvenire anche nell'ordinamento italiano, ove si è passati da una visione punitiva della procedura fallimentare, a una filosofia che cerca per quanto possibile di salvare il patrimonio del debitore, evitando gli esiti distruttivi cui tradizionalmente conduce il fallimento.

Quanto detto ha tuttavia attinenza con il diritto fallimentare: la comparazione di cui sopra ha infatti mostrato che molti ordinamenti hanno affidato la composizione delle pendenze debitorie della persona fisica alla legge fallimentare, mentre altri, come quello francese, hanno optato per una sistemazione normativa all'interno del codice di consumo.


Nell'ordinamento italiano al momento si ha una legge, che non modifica né la legge fallimentare né il codice del consumo, ma si intreccia con queste due leggi di settore. Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza che potrebbe essere a breve approvato ed entrare dunque in vigore, andrebbe ad unificare il R.D. 267/1942, che disciplina le procedure concorsuali classiche, e la L. 3/2012, che disciplina le nuove procedure da Sovraindebitamento.

2. GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

I veri protagonisti delle nuove procedure introdotte dalla L. 3/2012 (di seguito anche “L.S.” o “Legge sul Sovraindebitamento”), sono gli **“Organismi di composizione della crisi”**, anche noti con l'acronimo di **“OCC”**.

Infatti, nella figura dell'Organismo, nel suo ruolo così come delineato dal Legislatore, si possono riscontrare compiti di consulente legale e finanziario del debitore, ma anche quelli di ausiliario del giudice e di garante nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.






L'art. 2, co. 1, lett. d) del D.M. 202/2014, definisce l'Organismo di composizione della crisi come "*L'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento*". Esso è dunque un ente a carattere pubblicistico che, per espressa previsione di legge, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. Si tratta di un ente/soggetto che svolge compiti e funzioni, anche molto diverse tra loro (e in alcuni casi, anche contrastanti), in tutte le fasi della procedura, essendo chiamato, in alcuni casi, a svolgere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, di ausiliario del Giudice e di garante nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare. Tra i **compiti principali dell'OCC** abbiamo i seguenti:

- Essere di ausilio al debitore nell'elaborazione del piano su cui si basa la proposta e nell'esecuzione dello stesso;
- Svolgere il ruolo di liquidatore nell'accordo del debitore o nel piano del consumatore, a seguito della loro omologazione;
- Essere di ausilio al Giudice nella redazione della relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, e nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano;
- Curare le comunicazioni con i creditori;
- Svolgere le formalità pubblicitarie;
- Nella procedura di accordo, predisporre e inviare la relazione ai creditori sui consensi espressi e poi al Giudice con le contestazioni ricevute;
- Può essere chiamato a svolgere il ruolo di liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio.

Per lo svolgimento di questi e degli altri compiti assegnatigli dalla Legge, l'OCC ricorre all'operato di un **Referente** (che ne indirizza e coordina l'attività e che conferisce gli incarichi ai Gestori), sia ai gestori stessi, che sono iscritti nell'apposito elenco di quel particolare OCC. I **Gestori** sono coloro che svolgono effettivamente la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e della liquidazione





del patrimonio, pur facendolo su incarico e con partecipazione, più o meno indiretta, dell'OCC.

In primo luogo, il soggetto sovraindebitato (accompagnato o meno da un professionista), si rivolge ad un OCC per chiedere l'assistenza in merito ad una procedura di cui alla Legge sul Sovraindebitamento. La segreteria dell'OCC gli adempimenti propedeutici all'avvio delle procedure, dopodiché il Referente - come previsto dalla normativa, ed in particolare dall'art. 10, co. 2, D.M. 202/2014 - distribuisce gli incarichi tra i gestori iscritti nell'apposito elenco dell'OCC medesimo. Tale distribuzione viene operata sia in base al principio della rotazione degli incarichi, sia tenendo conto della complessità dell'opera, nonché dell'esperienza professionale dei vari Gestori in materia di sovraindebitamento. A quel punto, è il Gestore che, una volta verificata la propria indipendenza dal debitore e dai creditori interessati, si occupa della conduzione pratica della procedura, facendo comunque riferimento all'OCC, ed avendo sempre con tale ente e con il suo Referente, l'opportuno e necessario interscambio di informazioni.


2.1 COESISTENZA DI OCC E P.F.F. DI OCC: IL COSIDDETTO "DOPPIO BINARIO"

Tutte le considerazioni sopra esposte, ed in particolare quanto detto relativamente al rapporto tra Segreteria, Referente e Gestore, è valido e vero solo nel caso in cui il soggetto sovraindebitato si rivolga direttamente ad un OCC.

Tuttavia, tale eventualità è solo una delle due possibilità previste dal cosiddetto "doppio binario". In ambito di sovraindebitamento, con tale espressione si intende la possibilità per il debitore di scegliere tra la presentazione di una domanda presso il Tribunale (ed in particolare, presso la Volontaria Giurisdizione) per la nomina di un **Professionista facente funzione di OCC** (di seguito anche "PFF"), e la presentazione presso un OCC territorialmente competente, di una domanda di nomina di un gestore tra quelli iscritti a quel particolare Organismo di Composizione della Crisi.

Nel primo caso, il Giudice della Volontaria Giurisdizione nominerà un PFF che svolgerà sia il ruolo di OCC, sia il ruolo di Gestore, venendo dunque meno il rapporto di dicotomia tra OCC e Gestore cui si accennava in precedenza.





Sulla coesistenza delle due alternative anche dopo l'entrata in vigore del D.M. 202/2014 e dopo che nel circondario del Tribunale territorialmente competente siano già costituiti uno o più OCC, si è dibattuto largamente e tuttora si discute, essendosi espresse in forme diverse sia la dottrina, sia la giurisprudenza. Infatti, occorre ricordare che al momento dell'introduzione della L. 3/2012 e del D.L. 179/2012, la prima e unica modalità praticata e praticabile è stata quella della nomina diretta da parte della Volontaria Giurisdizione di un PFF. Successivamente, a seguito della costituzione e iscrizione degli OCC territorialmente competenti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è diventato possibile utilizzare anche questo secondo canale alternativo, ovvero quello che permette ai Debitori di rivolgersi direttamente agli OCC costituiti, anziché al Tribunale. Infatti, quasi tre anni dopo l'entrata in vigore della L. 3/2012, è intervenuto il decreto attuativo, D.M. 202/2014, che – tra i vari interventi operati – ha previsto l'istituzione di un registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di sovraindebitamento, stabilendo anche le modalità di costituzione degli OCC e le regole di funzionamento di questi ultimi.

Parte della dottrina ritiene che, nel caso in cui vi sia un OCC costituito nel circondario del Tribunale territorialmente competente, non sia più possibile rivolgersi alla Volontaria Giurisdizione per chiedere la nomina di un professionista facente funzione di OCC. Altri invece ritengono che la duplice possibilità sussista comunque. Ognuna di queste interpretazioni ha un suo condivisibile fondamento logico. Secondo la prima corrente (quella contraria al “doppio binario”), dopo la costituzione di uno o più OCC nel circondario di un dato Tribunale, non sarebbe più possibile nominare Professionisti facenti funzione di OCC, e dunque – in caso di presentazione di domanda di nomina di Professionista facente funzione alla Volontaria Giurisdizione – il Tribunale dovrebbe rigettare la domanda, rinviando il Debitore all'OCC territorialmente competente, oppure nominare uno degli OCC territorialmente competenti. A parere di chi scrive, tale impostazione non convince, in quanto è vero che la normativa parla testualmente di “OCC costituiti con sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente”⁴, ma in maniera apparentemente incontrovertibile, l'art. 15, co. 9, L. 3 stabilisce che “I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti

⁴ Ad esempio tale dicitura è utilizzata nell'art. 7, co. 1, L.3/2012)




anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F., ovvero da un notaio, nominati dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato". Il ragionamento inverso, invece, non sembra potersi effettuare, in quanto non si trovano riferimenti al fatto che il doppio binario sia solo un regime transitorio. Tuttavia, l'ordinanza della Corte di Cassazione dell'8 agosto 2017 n. 19740, ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 15 co. 9 sarebbe da riferirsi "ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia", e dunque in tutti gli altri casi non sarebbe possibile nominare i Professionisti facenti funzione di OCC. L'indicata pronuncia appare tuttavia non condivisibile, almeno fino ad un prossimo eventuale intervento legislativo modificativo della norma, in quanto appare in netto contrasto con il tenore letterale della norma attualmente in vigore.

Tale modalità interpretativa considera che la disciplina sulla formazione specialistica richiesta ai Gestori e quindi agli OCC costituiti risulterebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli OCC anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il co. 9 del citato art. 15. Va da sé, dice la Cassazione, che tale disposizione debba essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli OCC. Alcuni Tribunali italiani sposano da tempo tale interpretazione della norma, ma buona parte della dottrina e molti Tribunali⁵ – secondo chi scrive, in modo assolutamente condivisibile – insistono nel ritenere ancora sussistente ed in essere il cosiddetto "doppio binario", per cui è possibile rivolgersi alla Volontaria Giurisdizione, sulla scorta delle motivazioni sopra esposte⁶.

⁵ Tra questi, il Tribunale di Firenze.

⁶ A tale riguardo, si segnala che il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui ancora non è dato conoscere quale sarà la sorte definitiva, qualora entrasse in vigore nella versione attualmente conosciuta, all'art. 71 afferma che "Le procedure di composizione della crisi di cui al presente Capo (quindi riferendosi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore) sono promosse e si svolgono a cura degli organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento di cui al D.M. 202/2014, siglabili come OCC". Anche per la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, l'art. 274 co. 1 C.C.I. dice che "il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC di cui al D.M. 202/2014". Venendo meno la L. 3/2012, e con essa il suo art. 15 co. 9, ovviamente verrebbe meno anche la possibilità di avere un Professionista facente funzione di OCC.





In ogni caso, sia che ci si riferisca ad un Professionista facente funzione di OCC, sia che ci si interfacci con un Gestore che opera all'interno di un OCC costituito, è indubbio che, al fine di svolgere le complesse attività cui esso è preposto, con le conseguenti responsabilità anche penali di cui all'art. 16, co. 2, il soggetto nominato (dal Tribunale o dal Referente) sia specializzato e altamente preparato. Sembra opportuno, per affinità di temi e di soluzioni, che il PFF o Gestore sia esperto in materia di procedure concorsuali classiche e che, in considerazione dell'importanza e delicatezza del suo ruolo e delle sue molteplici funzioni, abbia i requisiti di indipendenza e terzietà.

Al fine di comprendere l'importanza del ruolo che gli OCC andranno a svolgere nei procedimenti di composizione delle crisi dei soggetti non fallibili, esamineremo i requisiti per l'accesso del debitore a tali procedure per poi approfondire le varie fasi dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore, ove gli OCC dispiegano la loro azione.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AI PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI

Come già accennato in premessa, a seguito delle modifiche apportate con il Decreto Sviluppo Bis, per la prima volta il Legislatore ha definito per esclusione le procedure di cui alla L. 3/2012 come “procedure concorsuali”⁷, introducendo nel nostro ordinamento una procedura concorsuale anche nei confronti del debitore persona fisica, attivabile solo dal debitore stesso e non dai creditori.

⁷ “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata alla presente sezione”. (Art.6, co.1, L.3/2012). Si preferisce parlare di “definizione per esclusione” di procedura concorsuale per l'accordo di composizione ed il piano del consumatore, in quanto qui il Legislatore introduce tale qualifica nel definire i casi nei quali possono essere applicate le nuove procedure, ovvero nelle situazioni di “sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”, qualificando l'accordo e il piano del consumatore come procedure concorsuali, distinguendole nettamente in quanto disciplinate dal Capo II, L. 3/2012.





Il consumatore, inoltre, conquista uno spazio autonomo nella norma, dal momento che viene prevista la possibilità che quest'ultimo possa presentare un proprio piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti⁸.

Tuttavia, per ottenere l'ammissione alla procedura di composizione della crisi, occorre soddisfare due tipi di requisiti: soggettivi ed oggettivi.

Per quanto riguarda il primo requisito, i soggetti ammessi alla procedura sono tutti coloro i quali non siano assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali⁹ disciplinate dal R.D. 267 del 1942.

Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

- * non svolgono attività d'impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi);
- * sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1, co. 2, L.F.;
- * sono imprenditori o enti privati non commerciali;
- * sono imprenditori agricoli¹⁰;
- * sono "start up innovative"¹¹ indipendentemente dalle loro dimensioni.

Il presupposto oggettivo, invece, è rappresentato dallo stato di "sovraindebitamento" definito come *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).


⁸ "Il consumatore può proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, co. 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8" (Art.6, co.1, ultimo periodo, L.3/2012).

⁹ Per procedure concorsuali si intendono: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. In dottrina, alcuni autori escludono dalle procedure concorsuali gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano attestato di risanamento e la transazione fiscale ex art.182-ter.

¹⁰ Ipotesi espressamente prevista dalla L. 3/2012 all'art. 7, co. 2-bis.

¹¹ Di cui all'art. 25, D.L. 179/2012.





Si osserva chiaramente come il concetto di "sovraindebitamento" appaia diverso da quello di insolvenza utilizzato dalla Legge Fallimentare, prevedendo non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur non specifici il rapporto di tale equilibrio.

Il consumatore, invece, è definito specificatamente come *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"* (Art.6, co.2, lett b), L.3/2012).

Tale specifica indicazione è da ricondursi alla volontà del legislatore di distinguere nettamente la procedura relativa al consumatore, rispetto a quella prevista per tutti i restanti soggetti non fallibili¹².

Le condizioni ostative all'accesso alla procedura sono:

- * essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L.3/2012;
- * il ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento¹³;
- * aver subito, per cause imputabili al debitore, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14-bis (ovvero l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo e la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);

¹² Tale volontà è riscontrabile anche con le variazioni apportate dal D.L. 179/2012 che ha introdotto un apposito paragrafo nella Sezione II (Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) dedicato al piano del consumatore (Art.12-bis, 12-ter).

¹³ In merito al significato di questa locuzione, che è stato inizialmente interpretato in modo diverso, la giurisprudenza, condivisibilmente, sembra aver chiarito in maniera definitiva che si debba intendere non la semplice presentazione della domanda per l'ammissione, bensì significa che il debitore deve aver fruito degli effetti di una delle procedure di cui alla L. 3/2012. Infatti, la Cassazione n. 1869/2016 e anche alcuni decreti di vari Tribunali italiani (Prato 28/9/2016), chiariscono che occorre che il debitore abbia goduto negli ultimi cinque anni, dei benefici dell'ammissione a tali procedure, quali primo tra tutti l'interruzione delle eventuali procedure esecutive in corso.



- * aver presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale¹⁴.

4. IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI NELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE E NEL PIANO DEL CONSUMATORE

4.1 FASE I: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO


Le funzioni che la L. 3/2012 affida all'Organismo, riguardano l'intero arco temporale dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore.

L'avvio del procedimento è volontario, in quanto ha inizio con il deposito di un'istanza di nomina di un professionista che svolge le funzioni di OCC da parte del debitore/consumatore presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore o del luogo di residenza del consumatore, oppure con la presentazione di una istanza di nomina di Gestore presso uno degli OCC costituiti e territorialmente competenti.

L'Organismo (che sia PFF o OCC/Gestore) entra immediatamente in scena in questa fase, in quanto, ai sensi dell'art. 7 co. 1 e 1-bis L.3/2012, deve essere di ausilio al Debitore nella predisposizione di una proposta di accordo ai propri creditori avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Nonostante tale previsione, è sempre bene che il debitore/consumatore sia accompagnato da un proprio professionista che lo assista nella predisposizione dell'accordo/piano, in quanto, come vedremo più avanti, all'OCC spetta il compito di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e di attestare la fattibilità della stessa. Appare oggettivamente opportuna, o necessaria, l'assistenza al Debitore da parte di un professionista, che dovrà esaminare la documentazione, i presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, la predisposizione dell'accordo/piano. Peraltro, a parere di chi scrive, questa commistione tra la figura del "presentatore" e quella

¹⁴ A tale proposito, si segnala il decreto Tribunale di Cremona del 17/4/2014, con il quale è stato evidenziato che *"le semplificazioni ed agevolazioni di cui l'imprenditore agricolo eventualmente goda sul piano civile e tributario non producono alcuna deroga alla disciplina della crisi da sovraindebitamento"*.





dell'attestatore (anche se il parallelismo con le procedure concordatarie non sempre può farsi), comporta un chiaro conflitto di interessi¹⁵.


Per quanto attiene al contenuto, sia il piano redatto dal consumatore che l'accordo redatto dal debitore devono prevedere:

- ammontare, (previsto o stimato) scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, (per esempio pagamenti rateali, cessione crediti futuri, cessione dei beni, liquidazione dell'attivo, ecc...);
- le garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

La proposta potrà, inoltre, prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati, purché venga comunque assicurata una loro soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione¹⁶. Il pagamento dei crediti impignorabili di cui all'art. 545 del Codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, invece, deve essere assicurato in

¹⁵ Non tutti i Tribunali italiani hanno comportamenti uniformi in tal senso. Alcuni Tribunali tollerano, o ritengono normale, l'esistenza di questi conflitti di interesse e di ruolo tra chi redige il piano e chi lo attesta. Altri Tribunali addirittura sono arrivati a rigettare proposte di piano e accordo in quanto la proposta era stata predisposta dal debitore con l'assistenza di un soggetto diverso rispetto all'OCC, mentre la Legge 3/2012 parla di "ausilio dell'OCC", come se l'OCC fosse l'unico soggetto a dover assistere il debitore nella predisposizione della proposta. L'orientamento è tutt'altro che univoco. Si segnalano, al riguardo, i seguenti decreti rappresentativi dei vari orientamenti che si sono formati in giurisprudenza: Trib. Busto Arsizio del 14/10/2016, Trib. Pistoia del 17/11/2014, Trib. Torino del 16 novembre 2017, Trib. Vicenza del 29 aprile 2014 e Trib. Massa 28 gennaio 2016.

¹⁶ È possibile prevedere la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi." Art.7, co.1, L.3/2012. Secondo tale previsione, il privilegio può essere superato dalla valutazione di convenienza, riservata agli OCC e successivamente verificata dal giudice, fra ciò che viene previsto nell'accordo e ciò che probabilmente lo stesso creditore potrebbe ottenere a seguito di una procedura esecutiva.



ogni caso. Solo una dilazione può essere prevista nel piano per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea¹⁷, per l'IVA e per le ritenute operate e non versate¹⁸.


La proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa e il piano del consumatore, inoltre, possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati (art. 8 co. 4)¹⁹.

¹⁷ I tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea sono ricollegabili a tre tipi di fonti, raccolte dagli Stati membri e trasferite all'Europa: 1) le "risorse proprie tradizionali", costituite da diritti doganali e quote sullo zucchero, sono diritti prelevati sull'importazione di prodotti dai paesi terzi e prelievi sull'esportazione di zucchero. Rappresentano circa il 12% del bilancio UE; 2) la "risorsa basata sull'IVA" è una parte dell'IVA, raccolta dagli Stati e versata all'UE. Essa rappresenta l'11% delle entrate del bilancio; 3) la "risorsa basata sul Reddito Nazionale Lordo" è un contributo annuale diretto di ogni Stato UE, in proporzione al suo reddito (circa l'1% dell'RNL), e rappresenta i tre quarti del bilancio UE. (in <http://www.fondieuropei2007-2013.it/sezioni/schedass.asp?id=257>). Ai fini della presente trattazione, pertanto, si sottolineano tra le risorse proprie della UE i dazi doganali, i diritti agricoli e l'IVA.

¹⁸ Sulla possibilità di stralcio dell'Iva, che la maggior parte dei Tribunali (fra cui il Trib. Firenze 12 marzo 2018) continua a negare, sulla base dell'interpretazione letterale della norma, si segnala il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea del 24/4/2016 e il provvedimento del Tribunale di Pistoia del 26/4/2017, che – di fatto – apre la strada allo stralcio dell'Iva nel sovraindebitamento, mediante un'interpretazione orientata all'applicazione dei principi del diritto comunitario, intendendo forse equiparare le procedure di sovraindebitamento, sotto questo aspetto, a quanto accade nella transazione fiscale ex art. 182-ter L.F..

¹⁹ La previsione di una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati sembra ricondursi alla volontà di concedere al debitore la possibilità di liquidare i beni da cui trarre le risorse per l'effettuazione dei pagamenti. Tale orientamento sembra compatibile con quanto stabilito nei concordati di continuità, ove è stato espressamente prevista una moratoria fino ad un anno nel pagamento dei creditori preferenziali (lett. c) comma 2 art. 186-bis) e nel nuovo primo comma dell'art. 182-bis, ove prevede nell'accordo di distribuzione di prorogare il pagamento dei creditori non aderenti all'accordo di 120 giorni. I creditori privilegiati, inoltre, subiranno la sospensione delle azioni esecutive individuali dal momento dell'emissione del decreto di omologazione che viene equiparato all'atto di pignoramento.





Unitamente a tale proposta, il debitore deve depositare presso il Tribunale altri documenti, tra i quali il più importante è sicuramente l'attestazione sulla fattibilità del piano, redatta dall'OCC.

Si può affermare, quindi, che tale organismo non svolge solo una funzione di supporto nei confronti del debitore per la predisposizione del piano e per la proposta di accordo, bensì possiede anche il potere di verificare i dati contenuti nella proposta e i documenti allegati, nonché di attestare la fattibilità del piano. In un certo senso, dunque, esso sembra ricongiungere al suo interno alcune delle funzioni che - nel concordato preventivo - hanno il professionista che assiste il debitore nella predisposizione della domanda, l'attestatore (sia ex art. 161 co. 3 che 160 co. 2 l.fall.), il commissario giudiziale e persino, se disposto dal giudice, a seguito dell'omologazione del piano (art. 15 co. 8), quello di liquidatore.

Una volta predisposta la proposta con tutti gli allegati richiesti dalla legge, il sovraindebitato dovrà provvedere al deposito della stessa presso il Tribunale competente. Contestualmente, e non oltre tre giorni, l'OCC dovrà comunicare la proposta all'agente della riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali, indicando la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e la presenza di eventuali contenziosi pendenti.

4.2 FASE II: OMOLOGAZIONE DEL PIANO

Una volta esperita la fase di predisposizione e deposito del piano e della relativa documentazione, si rende necessario l'intervento del Tribunale e si apre la fase di omologazione del piano medesimo.

In questa fase, il Tribunale deve verificare la corrispondenza dei requisiti dettati dalla legge per il deposito della proposta di accordo e, in caso positivo, provvede ad attuare i necessari passaggi previsti dalla normativa consistenti nella:

- * fissazione dell'udienza dei creditori (entro 60 gg. dal deposito della documentazione);
- * disposizione della comunicazione ai creditori (da parte dell'OCC);





- * disposizione di idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto²⁰ (da parte dell'OCC);
- * emanazione del provvedimento sull'inibitoria di atti pregiudizievoli nei confronti del debitore proponente fino all'emanazione del provvedimento definitivo di omologazione dell'accordo²¹.

All'organismo, in questa fase della procedura, spetta ogni iniziativa funzionale al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso. L'organismo deve soprattutto intervenire allo scopo di garantire il raggiungimento dell'accordo, ipotizzando anche compiti di "mediazione" con i creditori. In tale contesto, pertanto, l'organismo deve assumere una figura *super partes*, interagendo non solo a supporto del debitore ma anche con i creditori, dando indicazioni concrete per la modifica del piano oggetto dell'accordo. L'accordo di composizione della crisi può essere omologato qualora sia raggiunto il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, applicando il criterio del silenzio-assenso nei confronti dei creditori che non esprimono il proprio consenso²² nel termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata. L'omologazione può avvenire anche in caso di contestazione della convenienza dell'accordo da parte di uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato, qualora il giudice ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore a quanto otterrebbe in una procedura di Liquidazione dei beni del debitore²³. Un aspetto molto importante da sottolineare consiste nell'obbligatorietà dell'accordo, una volta omologato, nei confronti di tutti i creditori anteriori alla proposta, anche se dissenzienti. Raggiunta tale percentuale di con-


²⁰ Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la proposta e il decreto devono essere pubblicati in apposita sezione del Registro delle imprese.

²¹ Si tratta di un divieto rivolto a chiunque di intraprendere o continuare azioni esecutive e sequestri conservativi o di acquisire diritti di prelazione. La violazione di tale divieto è sanzionata con la nullità, ovvero con l'impossibilità di una ripresa di efficacia dell'azione anche in caso di mancata omologazione dell'Accordo.

²² Sebbene il legislatore parli di "consenso" si presume che i creditori possano esprimere più propriamente il proprio "parere" di consenso o dissenso sul piano predisposto entro 10 gg. prima dell'udienza, visto anche che la mancata comunicazione assume valore di silenzio-assenso.

²³ Art. 12, co.2 e art.12-bis, co.4.





senso, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento del quorum, allegando il testo dell'accordo.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento di detta relazione i creditori possono sollevare eventuali contestazioni. Quindi, decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione contenente le informazioni relative ai consensi espressi allegando le eventuali contestazioni ricevute. L'organismo dovrà altresì verificare l'identità e la rappresentatività dei creditori assumendo così, anche in questo caso, un ruolo pubblicistico di garanzia e di autenticità di quanto posto all'attenzione del giudice.

L'organismo di composizione della crisi rilascerà infine al giudice un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Detta relazione è un documento estremamente importante poiché consiste in una relazione tecnica nella quale si prende posizione in merito alla capacità del debitore di far fronte all'accordo e al pagamento dei creditori non aderenti²⁴. Si può affermare che si tratta di un'attestazione che ha un contenuto analogo a quello previsto nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In questa fase emerge la più grande differenza tra l'accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore, in quanto, per quest'ultimo, ai fini dell'omologazione, non è necessario il consenso dei creditori.

L'obbligatorietà del piano del consumatore per tutti i creditori, infatti, deriva dall'omologazione del piano da parte del Tribunale. Proprio per la mancata previsione di un qualunque *quorum* di approvazione da parte dei creditori, è necessario che l'Organismo rediga una relazione attestativa²⁵, da allegare al piano in sede di deposito, avente ad oggetto:

²⁴ In caso di creditori che hanno espresso il proprio dissenso prima dell'udienza fissata dal giudice.

²⁵ Pertanto, già prima di giungere in tribunale, il piano dovrebbe contenere tutti i dati utili a permettere la valutazione sulla "meritevolezza del debitore consumatore" da parte del giudice prima di procedere all'omologazione. Determinanti saranno, in questo caso, tutte le informazioni raccolte relative alle scelte fatte dal consumatore (l'oggetto dei suoi acquisti, l'entità dei propri guadagni al momento di effettuazione degli acquisti, se il debitore poteva "permettersi" tale spesa o l'ha effettuata in modo del tutto irresponsabile) nonché la valutazione sulla "convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria".



- * la completezza e veridicità dei dati presentati;
- * la convenienza²⁶ del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e, soprattutto, le cause dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità di adempimento da parte del consumatore;
- * la solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- * eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.

È previsto infatti che, non essendo il piano soggetto all'approvazione dei creditori, la valutazione del Tribunale debba tenere conto sia della fattibilità del piano²⁷, sia della meritevolezza del consumatore e dell'assenza di colpa nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso, mentre la non convenienza del piano rispetto alle alternative concretamente praticabili potrà essere eccepita dai singoli creditori nell'ambito del giudizio di omologazione.


Un'altra differenza rispetto all'accordo di composizione della crisi è rappresentato dal potere discrezionale del giudice, esercitabile in fase di ammissione del debitore alla procedura, di sospendere le eventuali procedure esecutive individuali pendenti nei confronti del debitore consumatore fino all'omologazione definitiva del piano, qualora il giudice ritenga che la prosecuzione di tali atti pregiudichi la fattibilità del piano stesso²⁸. Tale eventuale provvedimento può essere disposto con il decreto che fissa l'udienza dei creditori, ma rimane nella discrezionalità del giudice, diversamente da quanto avviene in caso di Accordo dove la sospensione delle azioni esecutive è prevista dall'art. 10, co. 2, lett. c).

²⁶ La valutazione di convenienza è estremamente importante, visto anche i risultati effettivi, la lunghezza, la complessità ed i costi delle attuali procedure esecutive. Tuttavia, appare necessaria una disciplina più precisa e dettagliata per evitare rischi e accuse di eccessiva discrezionalità in capo agli OCC.

²⁷ Il giudice dovrà verificare anche l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.

²⁸ "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il Giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo". (Art.12-bis, co. 2, L.3/2012).





Si sottolinea, in questo caso, come il provvedimento cautelare di sospensione sia discrezionale e debba essere valutato con riferimento alle specifiche procedure (ovvero non opera sospendendo tutti i processi esecutivi).

Il decreto di omologazione²⁹ è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10 comma 2.. Inoltre i creditori posteriori (ovvero con causa o titolo posteriore alla data in cui è stata disposta la pubblicità dell'ammissione del creditore alla procedura) non possono iniziare azioni esecutive individuali, azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

4.3 FASE III: ESECUZIONE DELL'ACCORDO E DEL PIANO

Dopo l'omologazione, l'Organismo si adopera per risolvere le eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'accordo, per vigilare sull'adempimento dell'accordo e per comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità (art. 13, co. 2).

Naturalmente rimane rimessa al giudice investito della procedura la definizione di tutte le eventuali contestazioni relative alla violazione di diritti.

Il ruolo fondamentale di supporto, non solo al debitore, ma anche nei confronti del giudice delegato è sottolineato anche nella Sezione III della L. 3/2012 dedicata alle disposizioni comuni, in quanto, all'art. 15, si dispone che spetta all'Organismo il compito di effettuare tutte le comunicazioni disposte dal giudice ai fini delle procedure esaminate, invitando a preferire l'utilizzo della posta elettronica certificata.

In caso di nomina di un liquidatore da parte del giudice, inoltre, l'Organismo deve proporre la designazione ed ha il compito di sorvegliare l'operato di quest'ultimo e di riferire ai creditori.

²⁹ La procedura, tuttavia, si può concludere anche con un:

- decreto del Giudice che dichiara improcedibile la proposta di accordo per mancato raggiungimento della soglia delle adesioni, con la cessazione della inibitoria;
- decreto di diniego dell'omologazione in caso di risorse del debitore giudicate insufficienti per soddisfare i creditori non aderenti, oppure se le contestazioni sollevate dai creditori vengono ritenute fondate.

Si presume che il Giudice decida in camera di consiglio ma senza contraddittorio fra le parti in sede di omologazione. Pertanto, il contraddittorio dovrebbe avvenire presso l'OCC.



I poteri pubblicistici dell'Organismo sono confermati anche dalla previsione della possibilità di accesso alle banche dati³⁰.

5. SANZIONI PENALI

Il Legislatore ha previsto, nell'art. 16 L.S., un apparato sanzionatorio penale specifico per il componente dell'Organismo o per il professionista che svolge le funzioni di OCC in caso di:

- false attestazioni in relazione alla veridicità ed alla fattibilità del piano o nella relazione particolareggiata allegata al piano del consumatore (art. 16 co. 2);
- danno cagionato ai creditori in seguito all'omissione o al rifiuto senza motivo di un atto del suo incarico (art. 16 co. 3).

Tali sanzioni prevedono la reclusione da uno a tre anni e la multa da €. 1.000,00 a €. 50.000,00. La loro gravità trova giustificazione nel fatto che il Legislatore, in tal modo, ha inteso responsabilizzare l'organismo nello svolgimento e nell'esercizio delle proprie rilevanti e delicate funzioni.

6. IL LIQUIDATORE

6.1 LA FIGURA DEL LIQUIDATORE NELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E NEL PIANO DEL CONSUMATORE. NOMINA E RUOLO.

³⁰ L'art. 15, co.10 della L. 3/2012 prevede infatti per gli organismi, previa autorizzazione del giudice, la possibilità di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie S.I.C. (Sistemi di informazioni creditizie relative a richieste e rapporti di credito inferiori a 31.245 Euro – banche dati private -), nelle centrali rischi, nella Centrale di Allarme Interbancaria, nell'archivio informatizzato degli assegni (gestite dalla Banca d'Italia), nelle altre banche dati pubbliche (banche dati CCIAA ad esempio, per dati su protesti – banche dati gestite dagli uffici del Catasto, delle ex Conservatorie, del PRA etc.) dettandone i limiti e la durata. Le informazioni ed i dati acquisiti nelle banche dati devono essere distrutti contestualmente alla chiusura della procedura dandone altresì comunicazione al titolare del trattamento. A tale proposito, sono richiamate le norme sulla privacy e del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati.





Come già sottolineato, la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili si configura, a tutti gli effetti, come una procedura concorsuale parallela a quelle già esistenti. All'interno della suddetta disciplina un ruolo importante è svolto dal “liquidatore”, che interviene nella procedura in due distinti momenti: nell'esecuzione dell'accordo o del piano di cui alla sezione prima (art. 7 e art. 13) e nella liquidazione del patrimonio di cui alla sezione seconda (art. 14-ter e seguenti).


6.2 IL LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

In primo luogo, il liquidatore potrebbe essere chiamato a svolgere la propria funzione durante l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati, qualora se ne ravvisi la necessità o opportunità della nomina, oppure quando, in base all'art. 13 co. 1, per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento, ovvero se previsto dall'accordo o dal piano stesso. In tal caso è l'organismo di composizione della crisi che propone al giudice la nomina di un liquidatore, scelto in base ai requisiti dettati dall'art. 28 l.fall., che disporrà in via esclusiva dei beni e delle somme incassate. Funzione dell'OCC sarà quella di vigilare sull'esatto adempimento dello stesso e di risolvere eventuali difficoltà o criticità.

Il Liquidatore dovrà svolgere tutte quelle funzioni e quei compiti, che sono approfonditamente specificati nel terzo capitolo della seconda sezione di questa Guida, cui si rimanda.

6.3 IL LIQUIDATORE E LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

La sezione seconda introduce espressamente lo strumento della “Liquidazione del Patrimonio” che, da un lato, disciplina l'insuccesso dell'accordo o del piano e, dall'altro, prefigura la volontarietà del debitore a liquidare direttamente il patrimonio.



In primo luogo, dunque, la conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione dei beni può essere pronunciata nei casi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (ex art. 14-bis co. 2 lett. a)³¹.

In secondo luogo, la conversione è disposta, ai sensi dell'art. 11 co. 5, nei casi in cui l'accordo cessi laddove il debitore non esegua, entro i novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, o ancora quando durante la procedura risultano compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

In terzo luogo, la conversione può essere disposta anche, ai sensi dell'art. 14 co. 2 lett. b), nei casi di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, quando il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile, quando determinati da cause imputabili al debitore.

Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone con decreto³² la conversione della procedura di composizione della crisi.

La liquidazione integrale del patrimonio del debitore, dunque, è interpretata come via d'uscita al venir meno dell'accordo e del piano.


6.4 NOMINA, RUOLO E SIMILITUDINI CON LA FIGURA DEL CURATORE FALLIMENTARE

La liquidazione del patrimonio è considerata soprattutto un'alternativa alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento. È il debitore in stato di crisi che chiederà, sempre con l'assistenza dell'OCC, non più la ristrutturazione dei debiti attraverso l'accordo o il piano, ma attraverso l'integrale liquidazione del proprio patrimonio.

³¹ “Quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti”.

³² Avente il contenuto di cui all'art. 14-quinquies, co.2.





L'accesso a tale procedura è consentito qualora siano soddisfatte due delle quattro condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità indicati dall'art.7, co.2 per l'accordo di composizione della crisi ovvero:

- * Non essere assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- * Non aver fatto ricorso a procedure di sovra indebitamento negli ultimi 5 anni.

Il liquidatore è nominato dal giudice tra i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.. Dalla lettura degli articoli 14-ter e seguenti del D.L. 179 del 18 ottobre 2012 si denota subito una similitudine della disciplina dettata per la liquidazione del patrimonio con quella del fallimento dell'imprenditore individuale, e di converso, un parallelismo tra la figura del liquidatore e quella del curatore fallimentare. In particolare è l'art. 14-quinquies che conferma la suddetta similitudine, indicando, in primo luogo, i soggetti che possono ricoprire l'incarico di liquidatore. Ma ulteriori similitudini si riscontrano nell'interruzione delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio oggetto di liquidazione, oltreché nella pubblicità che il liquidatore dovrà fare in merito sia alla domanda che al decreto del giudice, ed alle trascrizioni di legge nel caso sussistano beni immobili o mobili registrati.

Ma aspetti ancora più evidenti sono da un lato lo spossessamento del debitore dei beni facenti parte del patrimonio e dall'altro l'accertamento del passivo (concorsuale) attraverso il deposito delle istanze di insinuazione dei creditori (art. 14-septies). Infatti, è il liquidatore che verificherà l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali e comunicherà loro le modalità per partecipare alla liquidazione in atto, oltreché formare, ai sensi dell'art. 14-sexies, l'inventario dei beni ricadenti nell'attivo³³.

³³ Non sono compresi nella liquidazione, e quindi non inseriti nell'inventario:

1. i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e quanto il debitore guadagni con la sua attività, nel limite stabilito dal giudice di quanto necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia;
2. i crediti impignorabili di cui all'art. 545 del C.P.C., quali i crediti alimentari e quelli aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
3. i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 C.P.C.;

(segue)



Il ruolo del liquidatore è, dunque, già nelle prime fasi molto simile a quello del curatore nel fallimento.

Il liquidatore esaminerà le domande depositate e predisporrà, ai sensi dell'art. 14-octies, un progetto di stato passivo che comunicherà ai creditori interessati dando loro un termine di quindici giorni per sollevare eventuali osservazioni. Entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, il liquidatore dovrà altresì redigere un programma di liquidazione, dandone comunicazione al debitore ed ai creditori, provvedendo anche al relativo deposito nella cancelleria del tribunale. Detto programma dovrà assicurare, tra l'altro, la ragionevole durata della procedura. Nel corso della procedura, poi, il liquidatore ha, tra gli altri, l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; il potere di effettuare vendite ed altri atti in esecuzione del programma. Terminata la liquidazione dei beni effettuerà il riparto finale tra tutti i creditori concorsuali³⁴, similmente alle procedure seguite nel fallimento.

7. L'ESDEBITAZIONE

L'esdebitazione è prevista, a particolari condizioni, per il debitore persona fisica nel caso si sia richiesta la procedura di liquidazione del patrimonio.

In caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, l'effetto esdebitatorio è automatico. Tuttavia, è importante specificare che l'automatismo non ha effetto al momento dell'omologazione del piano o dell'accordo, bensì solo al completamento della corretta esecuzione degli stessi.

Il primo comma dell'art. 14-terdecies precisa che l'esdebitazione riguarda soltanto i creditori concorsuali per la parte rimasta non soddisfatta dei loro crediti.

4. le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

³⁴ A norma dell'art. 14-duodecies, della L. 3/2012, i creditori con causa o titolo posteriore, rispetto alla pubblicità dell'apertura della procedura, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione: la disposizione stabilisce, inoltre, che i crediti sorti in occasione o funzione della liquidazione, o del procedimento di composizione della crisi, sono soddisfatti prioritariamente rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.





Occorre peraltro che il debitore:

- abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno degli specifici reati previsti dall'art. 16 della legge che riecheggiano la disciplina della bancarotta;
- abbia svolto, nei quattro anni di durata della liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Il legislatore aggiunge ancora che l'esdebitazione è esclusa quando:

- il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

In quest'ultima ipotesi il provvedimento di concessione dell'esdebitazione è revocabile in ogni momento, ad istanza dei creditori, così come quando risulti che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.


L'esdebitazione non opera:



- per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di sovraindebitamento, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Il procedimento è disciplinato dall'art. 14-terdecies, co. 4, che prevede che sia il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di ammissibilità della domanda, a dichiarare inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente. Il reclamo si propone invece al collegio, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Riguardo all'esdebitazione nella procedura di liquidazione, si specifica che alcuni Tribunali, ai quali viene presentata una domanda di ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter L.S., ritengono opportuno di valutare a priori l'esistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento della esdebitazione, ritenendo di non ammettere i Debitori per i quali tali requisiti non sussistono, poiché – secondo questa interpretazione – non avrebbe senso intraprendere una procedura di liquidazione del patrimonio, sapendo già dall'inizio di non poter usufruire degli effetti esdebitatori.





Parte Seconda

GLI ADEMPIMENTI DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La presente sezione prende in esame le attività che andrà a svolgere l'Organismo di Composizione della Crisi in funzione della procedura a cui accederà il soggetto sovraindebitato.

1. IL PIANO DEL CONSUMATORE

(di Olimpia Chiarugi e Andrea Sismondi)

1.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI

* La legge 3 del 2012 prevede un doppio canale di nomina per il professionista

- **Nomina Giudiziale del professionista facente funzione OCC ex art 15 comma 9:**

Se l'OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 l.fall.) oppure un notaio la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno (per analogia con la legge fallimentare) accettare la carica entro un termine congruo (ovvero nel termine che indicherà il giudice delegato nel proprio provvedimento di nomina) dalla conoscenza della nomina (non è prevista alcuna notifica). Nel caso di STP sarà necessario che l'incarico sia effettuato dal socio professionista (notariato Q.A.1).

Si ritiene non necessario (seppur opportuno) il mandato e le norme antiriciclaggio poiché di nomina giudiziale.

Tale nomina non è oggetto di pubblicità.

Predisporre istanza al giudice in caso di abbandono della pratica tra la nomina (da parte del Tribunale) ed il deposito della domanda.

Per la prassi del Tribunale di Firenze la cancelleria competente è quella della volontaria giurisdizione.





I provvedimenti di nomina NON vengono comunicati al professionista ma solo a Debitore istante (seppur diversi Tribunali possono adottare prassi diverse)

- Nomina come Gestore della crisi da parte di un OCC ai sensi del DM 202/2014 :

Se l'OCC è un soggetto iscritto nell'apposito registro (di cui al DM 202/2014) la nomina avviene da parte del referente dell'Organismo.

I rapporti tra OCC e Gestore sono disciplinati dai regolamenti dei singoli Organismi.


Nota Bene: l'ordinanza della Cassazione n. 19740 dell'8 agosto 2017 prevede l'impossibilità di nomina giudiziale nelle circoscrizioni dei Tribunali dove sia già presente un OCC. Tuttavia, si precisa che non tutti i Tribunali si sono conformati a tale ordinanza. A tale proposito vedasi il secondo capitolo della prima parte.

1.2 VERIFICHE DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

- * Prendere contatto con il consumatore o con l'eventuale professionista che lo assiste.
- * Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 6 e 7 L.S..
- * Verificare Requisiti Soggettivi:
 - Persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta³⁵.
- * Verificare Requisiti Oggettivi:

³⁵ A tal proposito si evidenzia la sentenza Cass. Civ. I sez. n. 1869 del 1 febbraio 2016, che precisa la definizione di consumatore.





- Trovarsi in situazione di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 L.S..
- Non essere soggetto a procedure concorsuali.
 - Non aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) ad uno strumento di cui alla L.3/2012 (piano, accordo o liquidazione)³⁶. A tal proposito si evidenzia la sentenza Cass. Civ. I sez. n. 1869 del 1 febbraio 2016, la quale ha precisato il significato dell'espressione non "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo".
 - Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore (art. 14-bis).
 - Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.
- * Verificare l'eventuale presenza di atti in frode ai creditori da parte del consumatore e, nel caso, segnalarli al giudice della procedura che deciderà ai sensi del art. 12-bis, co. 1.
- * **1.3 ATTIVITÀ PRODROMICHE AL DEPOSITO DEL PIANO**
- * Nonostante che la norma non lo preveda, è opportuno che l'OCC valuti la possibilità di farsi corrispondere un fondo spese ed eventuali acconti.
- * Assistere il consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (art. 7, co. 1) e con il contenuto dell'art. 8 e gli allegati di cui all'art. 9, co. 2 (in questo caso la previsione del co. 3 non si applica):
 - elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi). È certamente opportuna anche l'indicazione di eventuali gradi di privilegio;






- elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza);
 - elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (se presenti, altrimenti sostituire con la CU);
 - attestazione sulla fattibilità del piano;
 - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia;
 - indicazione della composizione del nucleo familiare (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000);
 - certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000)³⁷;
 - dichiarazione di eventuali redditi percepiti.
- * NB: tali informazioni è opportuno/consigliabile che siano in forma di specifico allegato e non nel corpo della domanda.
 - * Redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal consumatore istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati e informazioni prodotte e all'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (ad es. art. 220 l.fall.).
 - * Verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal consumatore.
 - * Richiedere formalmente al consumatore se oltre ai documenti ricevuti esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti.
 - * Attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze).
 - * Richiedere documento d'identità e tessera sanitaria (per codice fiscale).
 - * Richiedere al consumatore un indirizzo email (possibilmente certificata) al quale recapitare eventuali comunicazioni.

³⁷ Si specifica che non tutti i Tribunali e non tutti i Giudici accettano l'autocertificazione.





- * Richiedere eventuali perizie (aggiornate) e/o offerte ricevute sui beni.
- * Richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti).
- * Richiedere estratti di ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione.
- * Richiedere la certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate (tempo previsto circa 30 giorni), INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali.
- * Effettuare richiesta di precisazione del credito ai debitori e ai creditori segnalati dal consumatore. Tale verifica è opportuno che sia preventivamente accordata dal consumatore.
- * Effettuare visure camerali.
- * Effettuare visure catastali ed ispezioni ipotecarie.
- * Effettuare visure presso il P.R.A..
- * Esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari o postali degli ultimi 5 anni.
- * Verificare l'esistenza di altri rapporti finanziari intestati o cointestati al consumatore e – in caso affermativo – verificare le movimentazioni intervenute sugli stessi negli ultimi cinque anni.
- * Verificare esistenza protesti di titoli a carico del consumatore.
- * Verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del consumatore istante negli ultimi 5 anni.
- * Verificare la presenza di esecuzioni mobiliari o immobiliari.
- * Accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, co.10, a³⁸:
 - anagrafe tributaria;
 - SIC (sistemi di informazioni creditizie);
 - Centrali rischi;
 - Centrale di allarme interbancaria;


³⁸ Per talune di queste richieste è necessario essere muniti di copia autentica del decreto di nomina e/o autorizzazione del Giudice. .





- CRIF;
 - CTC;
 - Archivio informatizzato degli assegni;
 - Altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, co. 2, D. Lgs. 141/2010.
- * NB tali richieste, se effettuate direttamente dal consumatore non hanno necessità di tale autorizzazione. È opportuno indicare come indirizzo PEC di ricezione di tali documenti quello del professionista OCC o del Gestore.
- * Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, apposita **relazione di attestazione** (art. 7, co. 1) in paragone alla liquidazione.
- * **Redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano** previa verifica della veridicità dei dati (art. 9, co. 2 e art. 15, co. 6).
- * **Predisporre una relazione particolareggiata contenente** (art. 9, co. 3-bis):
- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del consumatore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
 - l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché la probabile convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- * NB:
1. Si ritiene opportuno redigere 3 diversi documenti per le relazioni/attestazioni richieste dall'art. 9 co. 2, art. 9 co. 3-bis, art 7 co. 1.





2. nella predisposizione della relazione e dei documenti porre attenzione ad eventuali dati sensibili negli elaborati che verranno inviati ai creditori.
- * Valutare (art. 15, co. 5) se indicare l'eventuale esistenza di procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano onde sensibilizzare il giudice a disporre in merito, ai sensi dell'art. 12-bis, co. 2, nel decreto che fissa l'udienza per l'omologa;
 - * Proporre al giudice delegato la nomina di un liquidatore³⁹ con i requisiti ex art. 28 l.fall. (ex art. 13, co. 1):
 - Se è prevista la liquidazione di beni pignorati;
 - Ovvero se il piano lo prevede.
 - * Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza (l'OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente).
 - * Al fine del decorso dei termini di cui all'art. 12-bis, in caso di assegnazione del termine di cui all'art. 9, co.3-ter la domanda si considera depositata al momento del deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi documenti.

³⁹ Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore in quanto lasciare l'esecuzione in mano al consumatore comporterà probabilmente maggior oneri in capo all'OCC proponente vista la funzione di vigilanza attribuita dall'art. 13, co.2)

Si ricorda che:

- il liquidatore ex art. 13, co.1 dispone in via esclusiva:
 - o dei beni sottoposti a pignoramento
 - o delle somme incassate

Tale funzione può essere svolta dall'OCC se il GD lo dispone ex art. 15, co.8.

- il gestore, nominato dal giudice, ex art. 7, co.1:
 - o Gestisce la liquidazione;
 - o custodisce il patrimonio del consumatore;
 - o distribuisce il ricavato ai creditori.

Il Liquidatore ed il Gestore sono 2 figure con requisiti ex art. 28 l.fall. e riteniamo che siano due figure diverse, con compiti distinti, ma riconducibili anche ad un unico soggetto. Ogni altra funzione pare demandata all'OCC proponente ex art. 15, co.5.





- * Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale⁴⁰, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:
 - all'agente della riscossione;
 - agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente⁴¹.
- * Il deposito dovrà avvenire in triplice copia presentando contributo da €. 98,00= e marca da €. 27,00.= (aggiornato al 13 aprile 2018)
- * La proposta dovrà essere sottoscritta davanti al cancelliere oppure previamente autenticata del legale nel caso il consumatore sia impossibilitato al deposito in prima persona. Per tale adempimento, seppur non espressamente richiesto, si consiglia la presenza anche dell'OCC anche per evitare la mancata comunicazione del deposito stesso e lo spirare del termine di 3 giorni di cui al punto precedente.


1.4 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA RELATIVA AL PIANO DEL CONSUMATORE

- * Il giudice delegato fissa l'udienza di omologa con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 gg dal deposito della documentazione (o delle integrazioni ex art. 12-bis, co.1)⁴².
- * Comunicare sia il decreto che il piano ai creditori almeno 30 gg prima dell'udienza (art. 12-bis, co.1)
- * Tali comunicazioni dovranno essere effettuate (ai sensi dell'art. 15, co.7) a mezzo:
 - posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso <http://www.registroimprese.it>) ovvero dall'Indice nazionale

⁴⁰ Per la prassi del Tribunale di Firenze la Cancelleria competente è quella fallimentare.

⁴¹ Può intendersi deposito presso il Comune di residenza.





degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (<http://www.inipec.gov.it/> di cui all'art. 6-bis del D.L.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);

e, in ogni altro caso a mezzo:

- telefax;
 - oppure lettera raccomandata (la normativa non specifica ricevuta di ritorno).
- * Il giudice delegato, verificati i presupposti di cui all'art. 12-bis, co.3, omologa il piano e dispone una forma idonea di pubblicità.
 - * Viceversa emette provvedimento di diniego che rende inefficace la sospensione di eventuali azioni esecutive ex art. 12-bis, co. 2.
 - * Tale pubblicità è a carico dell'OCC ex art. 15, co. 7.
 - * L'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 12-bis, co. 6 (in pratica la prima udienza deve essere fissata entro 60 giorni, ma poi viene data la possibilità implicita di rinvii per altri 4 mesi). Tali termini sono considerati ordinatori;
 - * Ai sensi dell'art 12-bis, c. 3, in caso di cessione od affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art. 13, co. 1 o gestore ex art. 7, co. 1) di beni immobili o mobili registrati, trascrivere il decreto nel relativo registro:
 - in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica;
 - in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA di Firenze, la notifica avviene a mezzo PEC inviata dall'OCC all'indirizzo PEC dell'ACI ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it allegando il decreto di omologa ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione. Per informazioni circa la prassi dell'Ufficio di Firenze 055-6124110).
 - * Chiedere (ai sensi dell'art. 12-ter, co. 4 che richiama l'art. 12, co. 4 e per il generico richiamo dell'art. 15, co. 5), se del caso, con ricorso al Tribunale,






l'accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o di quelli dell'Erario (ex art. 7, co. 1 terzo periodo).

- * L'OCC, ai sensi dell'art. 13, co. 2 (ed anche dell'art. 15, co.5),:
 - risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere giudice delegato con istanza);
 - vigila sull'esatto adempimento dello stesso [di fatto vigila sul consumatore che eseguirà il piano ovvero su stesso (se l'esecuzione del piano in assenza di liquidatore o gestore della liquidazione viene affidata all'OCC proponente ex art. 15, co.5) ovvero sul liquidatore/gestore della liquidazione ove previsto];
 - comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità (modalità dell'art. 15, co.7).

- * L'autorizzazione di cui all'art. 13, co. 3 è assimilabile all'autorizzazione per il "riparto finale" e si desume che:
 - l'OCC proponente (per generico richiamo dell'art. 15, co.5)/consumatore predisporrà ai sensi dell'art. 13, co.3 istanza con cui richiedere al giudice delegato:
 - o Svincolo delle somme;
 - o Cancellazione trascrizioni del pignoramento;
 - o Cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art. 12-bis, co.3;
 - o Cancellazione iscrizione titoli di prelazione;
 - o Cessazione pubblicità che il giudice delegato avrà disposto in sede di omologa.

- * La stessa istanza dovrà:
 - contenere la preventiva richiesta al liquidatore (ove previsto);
 - contenere la verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
 - contenere la verifica puntuale del corretto pagamento:





- Dei crediti impignorabili (ai sensi dell'art. 7, co.1);
- Dell'Erario (art. 7, co.1 terzo periodo)
- Prevedere la soddisfazione dei creditori prededucibili ex art. 13, co.4-bis prima degli altri.

1.5 ADEMPIMENTI FINALI

- * Alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art. 15, co.11. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del giudice delegato prima di procedere alla distruzione.
- * Comunicare al titolare dei dati la distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg dalla distruzione medesima.





2. ACCORDO DEL DEBITORE

(di Simone Baronti e Erika Cresti)

2.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI

* Nomina

La legge n. 3 del 2012 prevede un doppio canale di nomina per il professionista

a) **Nomina Giudiziale del professionista facente funzione OCC ex art. 15 comma 9**

In questo caso potrà essere nominato un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 L.F.), oppure un notaio. S

Si ritiene necessario il mandato da stipulare con il debitore, mentre non necessaria l'identificazione ai fini delle norme antiriciclaggio, poiché di nomina giudiziale. Nel caso di STP sarà necessario che l'incarico sia effettuato dal socio professionista (notariato Q.A.1).

Tale nomina non è oggetto di pubblicità.


Per la prassi del Tribunale di Firenze la cancelleria competente è quella della volontaria giurisdizione. I provvedimenti di nomina non vengono comunicati al professionista, ma solo al debitore istante (seppur diversi Tribunali possono adottare prassi diverse).

b) **Nomina come Gestore della Crisi da parte di un OCC ai sensi del DM 202/2014**

Se l'OCC è un soggetto iscritto nell'apposito registro (di cui al DM 202/2014) la nomina avviene da parte del referente dell'Organismo. I rapporti tra OCC e Gestore sono disciplinati dai regolamenti dei singoli Organismi.

Nota Bene: l'ordinanza della Cassazione n. 19740 dell'8 agosto 2017 prevede l'impossibilità di nomina giudiziale nelle circoscrizioni dei Tribunali dove sia già presente un OCC. Tuttavia si precisa che non tutti i Tribunali si sono conformati a tale ordinanza. A tale proposito vedasi il secondo capitolo della prima parte.





2.2 VERIFICHE DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

- * Prendere contatto con il debitore e/o con l'eventuale professionista che lo assiste.
- * Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 6 e 7.
- * Verificare **Requisiti Soggettivi**:
 - Imprenditore commerciale escluso art. 1 l.fall.
 - Piccoli imprenditori art. 2083 c.c.
 - Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135 c.c.
 - Enti non commerciali
 - Start up innovative art. 31 D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
 - Lavoratori autonomi, Associazioni fra professionisti.
- * Verificare **Requisiti Oggettivi**:
 - Trovarsi in situazione di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”*.
 - Non essere soggetto a procedure concorsuali.
 - Non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto), ad uno strumento di cui alla L. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione)⁴³.
 - Non aver subito, per cause imputabili al debitore, uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore (art. 14-bis).
- * Verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.






- * Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti in frode ai creditori (seppure di competenza del giudice ai sensi dell'art. 10 co.3). Tra i casi più comuni di atti in frode ai creditori, si segnalano – a mero scopo esemplificativo e non certamente quale elenco esaustivo – la rinuncia ad eredità, la costituzione di fondi patrimoniali, le donazioni, i prelevamenti di rilevanti somme di denaro dai conti correnti non giustificabili da sostenimento di spese necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.

2.3 ATTIVITÀ PRODROMICHE AL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

- * Valutare la possibilità di richiedere un fondo spese ed eventuali acconti sul compenso pattuito.
- * Al fine di assistere il debitore nella predisposizione della domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, sulla base di un piano (art. 7, co. 1) e con il contenuto dell'art. 8 e gli allegati di cui all'art. 9, co. 2 e 3, occorre richiedere la seguente documentazione:
 - elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
 - elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, beni mobili, beni mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza);
 - elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
 - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
 - indicazione della composizione del nucleo familiare;
 - certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000)⁴⁴;
 - scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;

⁴⁴ Si specifica che non tutti i Tribunali e non tutti i Giudici accettano l'autocertificazione.





- dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all'originale;
- dichiarazione di eventuali ulteriori redditi percepiti.
- * Si suggerisce di redigere verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore istante.
- * Verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore.
- * Richiedere formalmente al debitore se, oltre ai documenti ricevuti, esistono altri documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti.
- * Attivare il cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, chiedere a questo le risultanze).
- * Richiedere copia dei documenti d'identità e del codice fiscale dei soggetti interessati.
- * Richiedere al consumatore un indirizzo email (possibilmente certificata) al quale recapitare eventuali comunicazioni.
- * Richiedere eventuali perizie e/o offerte ricevute sui beni.
- * Richiedere estratti di ruolo presso Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- * Richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali.
- * Richiedere carichi pendenti presso il Tribunale.
- * Effettuare richiesta di precisazione del credito ai debitori e ai creditori segnalati dal debitore istante. (Tale verifica è opportuno che sia concordata con il debitore istante).
- * Effettuare visure camerali.
- * Effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie.
- * Effettuare visure presso il P.R.A..
- * Esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni.
- * Verificare esistenza di protesti di titoli a carico del debitore.






- * Verificare, per quanto possibile, l'esistenza di decreti ingiuntivi e/o procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi 5 anni.
- * Accedere, previa richiesta al giudice (della volontaria giurisdizione), ai sensi dell'art. 15, co.10, alle seguenti banche dati⁴⁵:
 - Anagrafe tributaria;
 - Sistemi di informazioni creditizie (SIC);
 - Centrale rischi;
 - Centrale di allarme interbancaria (CAI);
 - CRIF;
 - Consorzio di Tutela del Credito (CTC);
 - Altre banche dati pubbliche.
 - **Nota:** Tali richieste, se effettuate direttamente dal debitore istante, non necessitano di tale autorizzazione. È opportuno indicare come indirizzo PEC di ricezione di tali documenti quello del professionista OCC/Gestore.
- * Verificare la veridicità dei dati (art. 15, co. 6) della Proposta attraverso un controllo delle attività e passività⁴⁶, tra cui, senza pretesa di esaustività, si ricordano:
 - Immobilizzazioni (beni materiali e immateriali):
 - o Disamina del libro dei cespiti, ove esistente;

⁴⁵ Per talune di queste richieste è necessario essere muniti di copia autentica del decreto di nomina e/o autorizzazione del Giudice. In alternativa è possibile far firmare la richiesta direttamente al debitore così che nessuna autorizzazione è richiesta.

⁴⁶ Per un'analisi più approfondita di tale verifica si rimanda alla check-list contenuta nel capitolo 3 de: Commissione del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, Area Procedure Concorsuali, "Guida operativa per la redazione delle relazioni art. 161, comma 3, L.F. e art. 160, comma 2, L.F.", pagg. 22 e seguenti.





- Verifica dell'effettiva esistenza fisica, dell'effettiva titolarità e della disponibilità in capo al debitore, nonché dell'inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l'alienabilità o la concessione in godimento;
- Verifica di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili di proprietà del debitore attraverso visure ipotecarie;
- Esame delle eventuali perizie giurate di stima redatte da tecnici o professionisti;
- Disamina delle eventuali offerte di acquisto o di manifestazioni di interesse avanzate da potenziali soggetti acquirenti;
- Detenzione di titoli e/o strumenti finanziari:
 - Verifica dell'effettiva titolarità di titoli, quote, partecipazioni, e/o altri strumenti finanziari;
 - Analisi delle norme statutarie delle singole società o consorzi partecipati, con particolare riguardo alle norme che ne regolano i casi di recesso ed esclusione ovvero le modalità di liquidazione delle quote;
 - Esame delle eventuali perizie giurate di stima redatte da professionisti;
 - Verifica del prezzo medio di mercato riscontrabile dalle quotazioni ufficiali, almeno degli ultimi sei mesi, relativamente alle partecipazioni detenute in società quotate nei mercati regolamentati;
 - Analisi preliminare del valore attribuibile a ciascuna partecipazione sulla base del metodo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
 - Verifica in merito alla corretta quantificazione di posizioni “intercompany”;
 - Verifica della documentazione disponibile presso l'impresa o da acquisire direttamente dalle società emittenti, relativamente





alle eventuali ulteriori attività finanziarie non immobilizzate detenute dall'impresa stessa.

- Crediti e debiti tributari:
 - o Verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;
 - o Verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del "cassetto fiscale", del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.
 - Crediti: circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante richiesta esplicita di conferma del credito ai diretti interessati (anche mediante invito direttamente formulato a cura del debitore) e successiva analisi e confronto delle risposte pervenute con la documentazione in possesso del debitore.
 - Disponibilità liquide: verifica dei relativi saldi con l'effettiva consistenza fisica e con la documentazione bancaria e/o postale.
 - Debiti verso banche: circolarizzazione delle posizioni bancarie e verifica degli estratti conto degli ultimi cinque anni. Confronto con le risultanze di cui alle banche dati sopracitate.
 - Debiti verso fornitori: circolarizzazione di un campione sufficientemente rappresentativo di posizioni debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito stesso ai diretti interessati.
- * Redigere la **relazione** che attesta la **fattibilità del piano** (art. 9, co. 2 e art. 15, co. 6).
- * Redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, apposita **relazione di attestazione** (art. 7, co. 1) in paragone alla alternativa della liquidazione.





- * Eventualmente, all'interno della relazione di fattibilità, proporre al giudice la nomina di un liquidatore⁴⁷ con i requisiti ex art. 28 l.fall. (art. 13, co. 1):
 - se è prevista la liquidazione di beni pignorati;
 - ovvero se il piano lo prevede.
- * Il debitore deposita la proposta di accordo presso il Tribunale⁴⁸ del luogo ove ha la residenza o la sede principale.
- * Al fine del decorso dei termini di cui all'art. 10, co. 1, in caso di assegnazione del termine di cui all'art. 9, co. 3-ter (termine non superiore a quindici giorni per integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti), la domanda si considera depositata al momento del successivo deposito delle integrazioni e/o produzione di nuovi documenti.
- * Presentare la proposta, non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti:
 - all'agente della riscossione;
 - agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente. (Può intendersi deposito presso il comune di residenza).

⁴⁷ Si ritiene sempre opportuna la previsione di un liquidatore poiché lasciare l'esecuzione in mano al consumatore potrebbe comportare, probabilmente, maggiori oneri in capo all'OCC/Gestore stante la funzione di vigilanza attribuita allo stesso dall'art. 13, co.2.

Si ricorda che:

- il liquidatore ex art. 13, co.1, dispone in via esclusiva:
 - o dei beni sottoposti a pignoramento;
 - o delle somme incassate.

Tale funzione può essere svolta dall'OCC/Gestore se il Giudice lo dispone ex art. 15, co.8.

Il gestore, nominato dal giudice, ex art. 7, co.1:

- o gestisce la liquidazione;
- o custodisce il patrimonio del consumatore;
- o distribuisce il ricavato ai creditori.

⁴⁸ Per la prassi del Tribunale di Firenze la Cancelleria competente è quella fallimentare.



- * Il deposito dovrà avvenire in triplice copia presentando contributo unificato da €. 98,00.= e marca da bollo da €. 27,00.=⁴⁹.
- * La proposta dovrà essere sottoscritta davanti al cancelliere, oppure previamente autenticata dal legale, nel caso in cui il debitore sia impossibilitato al deposito in prima persona.
- * Per tale adempimento, seppur non espressamente richiesto, si consiglia la presenza anche dell'OCC/Gestore, anche per evitare la mancata comunicazione del deposito stesso e lo spirare del termine di 3 giorni di cui al punto precedente.


2.4 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DEL DEBITORE

- * Il giudice fissa l'udienza (per la verifica delle votazioni) con decreto. Tale udienza dovrà essere fissata al massimo entro 60 giorni⁵⁰ dal deposito della documentazione (o delle integrazioni ai sensi dell'art. 10, co. 1).
- * Comunicare sia la proposta, che il decreto ai creditori, almeno 40 giorni prima dell'udienza (combinato disposto artt. 10, co. 1 e 11, co. 1).
- * Tali comunicazioni dovranno essere alternativamente effettuate (ai sensi degli artt. 10, co. 1 e 15, co. 7) a mezzo:
 - posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese (è possibile un accesso senza costi attraverso <http://www.registroimprese.it>), ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (<http://www.inipec.gov.it>);
 - telefax;
 - lettera raccomandata con ricevuta ritorno;
 - telegramma.
- * Il giudice, con il decreto di cui all'art. 10, co. 1, dispone/ordina:

⁴⁹ Dato aggiornato al 7 maggio 2018.

⁵⁰ Il termine è considerato ordinatorio.





- una forma idonea di pubblicità della proposta e del decreto (a carico dell'OCC/Gestore)⁵¹;
- se il debitore esercita attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi documenti nel registro delle imprese (a carico dell'OCC/Gestore);
- che l'OCC/Gestore provveda alla trascrizione del decreto, in caso di cessione o affidamento a terzi (quindi anche nel caso di liquidatore ex art. 13, co. 1 o gestore della liquidazione ex art. 7, co. 1) di beni immobili o mobili registrati, nel relativo registro (è necessaria una copia autentica):
 - o in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica;
 - o in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa (per il PRA di Firenze la notifica avviene a mezzo PEC inviata dall'OCC/Gestore all'indirizzo PEC dell'ACI⁵² allegando il decreto di omologa e indicando chiaramente i numeri di targa dei mezzi su cui effettuare la trascrizione.)⁵³.

2.4.1. Votazione

- * Almeno 10 giorni prima dell'udienza l'OCC/Gestore riceve le espressioni di voto (attraverso ogni mezzo di comunicazione ex art. 11, co. 1).

Note: Nel caso in cui il creditore non esprima il proprio voto o lo esprima in ritardo vale il silenzio assenso.

- * L'OCC/Gestore controlla il raggiungimento del voto favorevole del 60% dei crediti (art. 11, co. 2):
 - verificare creditori con diritto di voto;

⁵¹ Tale adempimento può essere effettuato mediante pubblicazione sui siti internet convezionati con i Tribunali di riferimento.

⁵² ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it. Per informazioni circa la prassi dell'Ufficio di Firenze 055-6124110

⁵³ Tali trascrizioni saranno cancellate e le pubblicità cessate su disposizione del giudice delegato all'udienza di votazione.




- verificare eventuali voti da parte dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (in tal caso si ritiene che rinuncino, in tutto o in parte, alla prelazione).

2.4.2. Omologazione

2.4.2.1. In caso di raggiungimento dell'accordo.

- * L'OCC/Gestore trasmette con sollecitudine (anche se la legge non specifica i tempi per tale adempimento) ai creditori:
 - una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali di voto;
 - il testo dell'accordo.
- * Decorsi 10 giorni (tale termine risulta essere successivo all'udienza per la verifica delle votazioni) da quando i creditori hanno ricevuto la relazione, l'OCC/Gestore trasmette al giudice:
 - la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale (60%) dei creditori consenzienti;
 - le eventuali contestazioni;
 - l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
- * Pubblicare il decreto di omologa, ai sensi dell'art. 12, co.2, utilizzando tutte le forme stabilite dal giudice ex art. 10, co.2. (ai sensi dell'art. 12, co. 3-bis l'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta art. 10, co. 1).
- * Chiedere, se del caso, con ricorso al Tribunale, ai sensi dell'art. 12, co. 4 e a seguito del generico richiamo dell'art. 15, co. 5, l'accertamento del mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti dell'Erario, di cui all' art. 7, co.1 terzo periodo.
- * L'OCC/Gestore, ai sensi dell'art. 13, co. 2 e dell'art. 15, co. 5:
 - risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo (opportuno parere del giudice con apposita istanza);
 - vigila sull'esatto adempimento dello stesso; comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità;





- informa il giudice su eventuali contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi;
 - può richiedere al giudice la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.
- * Ai sensi dell'art. 13, co. 3, l'OCC/Gestore (per richiamo all'art. 15, co. 5) può predisporre, ai sensi dell'art. 13, co. 3, istanza con cui richiedere al giudice:
- svincolo delle somme;
 - cancellazione trascrizione del pignoramento;
 - cancellazione del decreto di omologa trascritto ex art. 10, co. 1;
 - cancellazione iscrizione titoli di prelazione;
 - cessazione pubblicità che il giudice avrà disposto in sede di omologa.


2.4.2.2. In caso di mancato raggiungimento della soglia delle adesioni.

- * Sospendere la procedura preparatoria.
- * Trasmettere immediatamente gli atti al giudice.
- * Comunicare ai creditori il provvedimento del giudice che dichiara la procedura non ammissibile.

2.5 ADEMPIMENTI FINALI

- * Alla conclusione della procedura, o comunque alla cessazione dell'incarico, provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art. 15, co.11. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del giudice prima di procedere alla distruzione.
- * Comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 giorni dalla distruzione medesima.





3. LA LIQUIDAZIONE

(di Marco Billone e Nicola Pierpaoli)

3.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI

La L. 3/2012 prevede un doppio canale di nomina per il professionista.

Nomina Giudiziale del professionista facente funzione OCC ex art 15 comma 9:

Se l'OCC è un professionista, una STP (entrambi con requisiti art. 28 l.fall.) oppure un notaio, la nomina sarà giudiziale e si ritiene opportuno (per analogia con la legge fallimentare) accettare la carica entro un termine congruo dalla conoscenza della nomina ovvero nell'eventuale termine che indicherà il giudice che ha disposto la nomina stessa con il proprio provvedimento. Nel caso di STP sarà necessario che l'incarico sia effettuato dal socio professionista (notariato Q.A.1).

Tale nomina non è oggetto di pubblicità.

Si ritiene opportuno il deposito di un'apposita comunicazione presso la Cancelleria del giudice che ha disposto la nomina, in caso di mancata accettazione ovvero di successivo abbandono della pratica da parte del debitore o dello stesso professionista nominato.


Per la prassi del Tribunale di Firenze:

- la cancelleria competente presso la quale depositare la domanda di nomina del professionista facente funzione OCC è quella della volontaria giurisdizione;
- i provvedimenti di nomina NON vengono comunicati al professionista ma solo al Debitore istante (diversi Tribunali possono adottare prassi diverse).

Nomina come Gestore della crisi da parte di un OCC ai sensi del DM 202/2014:

Se l'OCC è un soggetto iscritto nell'apposito registro (di cui al DM 202/2014) la nomina del gestore della crisi avviene da parte del referente dell'Organismo.





I rapporti tra OCC e Gestore sono disciplinati dai regolamenti dei singoli Organismi.

Nota Bene: l'ordinanza della Cassazione n. 19740 dell'8 agosto 2017 prevede l'impossibilità di nomina giudiziale nelle circoscrizioni dei Tribunali dove sia già presente un OCC. Tuttavia si precisa che non tutti i Tribunali si sono conformati a tale ordinanza. A tale proposito vedasi il secondo capitolo della prima parte.

3.2 VERIFICHE DI ACCESSO ALLA PROCEDURA E ATTIVITÀ PRELIMINARI

* A seguito della ricezione della comunicazione di avvenuta nomina, organizzare un incontro preliminare con il debitore/consumatore ovvero con il professionista che lo assiste;

* Verificare che non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 14-ter, co. 1 (requisiti soggettivi e oggettivi), ovvero:

- la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012 (art. 7, co. 2, lett. a):

- Persone fisiche/consumatori che non esercitano attività d'impresa commerciale o di lavoro autonomo;
- Imprenditori individuali e/o società commerciali non fallibili ex art. 1 l.fall.;
- Imprenditori agricoli⁵⁴;
- Enti non commerciali;
- Start up innovative ex art. 31 D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012;
- Lavoratori autonomi, Associazioni fra professionisti;
- Soci di società di persone non assoggettabili al fallimento in estensione ex art. 147 l.fall. Si segnala che secondo

⁵⁴ Così Tribunale di Lucca, 14 novembre 2016 e Tribunale di Ravenna, 15 febbraio 2017.





l'orientamento di alcuni Tribunali possono accedere alle procedure di sovraindebitamento anche i soci illimitatamente responsabili di società di persone che sono potenzialmente assoggettabili al fallimento in estensione ex art. 147 l.fall⁵⁵;

- il non aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, capo II (art. 7, co. 2, lett. b)). A tal proposito si segnala la già richiamata sentenza della Cass. Civ. I sez. n. 1869 del 1 febbraio 2016⁵⁶;
- il trovarsi in situazione di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6⁵⁷ (art. 14-ter, co. 1);

Costituiscono peraltro condizioni di inammissibilità alla procedura:

- il non aver fornito, da parte del debitore, la documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale (art. 14-ter, co. 5);
- l'aver posto in essere atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14-quinquies, co. 1)⁵⁸ avendo in particolare riguardo alla data di compimento dell'atto e non già al perdurare dei suoi effetti⁵⁹.


⁵⁵ In questo senso, ad esempio, Tribunale di Prato 16 novembre 2016, oppure il Tribunale di Rimini 13 marzo 2018. Contrario a detto orientamento ad esempio il Tribunale di Milano 18 agosto 2016.

⁵⁶ Nel caso in cui il ricorrente la procedura di sovraindebitamento abbia già presentato, nel quinquennio, precedenti domande di ammissione, rese improcedibili, quindi senza che sia stata decretata l'apertura della procedura, la domanda può essere ripresentata ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera b) legge 3/2012, non avendo il ricorrente mai usufruito degli effetti pieni della procedura nelle precedenti declaratorie di inammissibilità.

⁵⁷ Perdurende squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

⁵⁸ Si veda Tribunale di Milano 18 novembre 2016. Si segnala anche Tribunale di Monza 4 maggio 2016 secondo cui *“costituisce atto di frode che impedisce l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni una condanna per bancarotta del sovraindebitato ancorché essa non sia ancora passata in giudicato”*.





Si ritiene invece che non rappresenti motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori⁶⁰.

* In assenza di specifiche indicazioni normative, appare opportuno valutare la possibilità di richiedere al debitore un fondo spese e la corresponsione di eventuali acconti anche a stati di avanzamento dell'attività.

3.2.1. Comunicazione all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali

* Comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore entro 3 giorni dalla richiesta di relazione particolareggiata (art. 14-ter, co. 4)⁶¹.

3.2.2. Predisposizione di una relazione particolareggiata

* Predisporre una relazione particolareggiata (art. 14-ter, co. 3) contenente⁶²:

⁵⁹ Così Tribunale di Prato 28 settembre 2016.

⁶⁰ Così anche Tribunale di Milano 16 novembre 2017.

⁶¹ Al fine di individuare il momento da cui decorre detto termine, si ritiene opportuno invitare il debitore a formulare apposita richiesta di emissione della relazione particolareggiata ex art. 14-ter, co.3. In difetto si ritiene che detto termine decorra dalla data di consegna al gestore della crisi o al professionista facente funzione di OCC, da parte del debitore o del professionista che lo assiste, del proprio ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione.

⁶² Nonostante il rinvio all'intero comma 2 dell'art. 9, compiuto dal comma 2 dell'art. 14-ter, si ritiene non necessaria "l'attestazione sulla fattibilità del piano", posto che nell'ambito della procedura di liquidazione non è previsto alcun piano di ristrutturazione dei debiti, mentre sarà cura del liquidatore successivamente nominato predisporre il programma di liquidazione.




- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Ai fini dell'espressione del giudizio di completezza della documentazione prodotta dal debitore, occorre in particolare verificare che siano allegati alla domanda di liquidazione del patrimonio i seguenti documenti previsti dall'Art. 14-ter co. 2 e 3:

- elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- indicazione della composizione del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 DPR 445/2000)⁶³;
- scritture contabili degli ultimi 3 esercizi (con dichiarazione di conformità all'originale), qualora il debitore svolga attività di impresa;
- inventario di tutti i beni del debitore recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (es. disponibilità liquide presso conti correnti bancari e postali, titoli, polizze ed al-

⁶³ Si specifica che non tutti i Tribunali e non tutti i Giudici accettano l'autocertificazione.





tre attività finanziarie, quote e/o partecipazioni sociali, crediti, beni immobili, mobili e mobili registrati, redditi percepiti, etc..) ⁶⁴.

Ai fini invece dell'espressione del giudizio di attendibilità della documentazione prodotta dal debitore, si ritiene inoltre opportuno:

- * Far attivare dal debitore il cassetto fiscale (previa verifica dell'eventuale assegnazione ad altro collega e, nel caso, far chiedere a quest'ultimo le risultanze);
- * Richiedere copia di un documento d'identità e della tessera sanitaria (per codice fiscale) del debitore;
- * Richiedere al debitore un indirizzo di posta elettronica certificata al quale recapitare eventuali comunicazioni;
- * Richiedere, se disponibili, eventuali perizie (aggiornate) e/o offerte ricevute sui beni di proprietà del debitore od oggetto di contratti di locazione finanziaria ancora pendenti;
- * Richiedere il casellario penale del debitore;
- * Richiedere gli estratti di ruolo presso l'Agente della Riscossione;
- * Richiedere la certificazione di eventuali carichi pendenti presso l'Agenzia Entrate (tempo previsto circa 30 giorni), INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali;
- * Effettuare visure e ricerche nominative presso il sistema camerale;
- * Effettuare visure catastali ed ispezioni ipotecarie;
- * Effettuare visure presso il P.R.A.;
- * Esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari intrattenuti negli ultimi 5 anni;
- * Verificare l'esistenza di eventuali protesti a carico del debitore;

⁶⁴ Da valutare semmai possa essere opportuna la produzione di tali informazioni anche in forma di specifico allegato piuttosto che nel solo corpo della domanda.





- * Verificare l'esistenza di eventuali decreti ingiuntivi e/o procedure esecutive pendenti a carico del debitore presso il Tribunale del circondario dove il debitore risulta residente;
- * Accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, co. 10⁶⁵, a:
 - anagrafe tributaria;
 - SIC (sistemi di informazioni creditizie);
 - Centrali rischi;
 - Centrale di allarme interbancaria;
 - CRIF;
 - CTC;
 - Archivio informatizzato degli assegni;
 - Altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, co. 2, D. Lgs. 141/2010.
- * Richiedere copia di tutti gli eventuali contratti pendenti (es. finanziamenti/mutui, leasing, noleggi, locazioni, etc..) nonché evidenza di eventuali rapporti di lavoro pendenti;
- * Effettuare eventuali specifiche richieste di precisazione del credito ai debitori ed ai creditori segnalati dal debitore. Tale verifica è opportuno tuttavia che sia preventivamente condivisa con il debitore;
- * Effettuare tutti i necessari riscontri tra la suddetta documentazione acquisita e le informazioni contenute nel ricorso del debitore segnalando nella propria relazione eventuali divergenze e/o criticità;

⁶⁵ Per talune di queste richieste è necessario essere muniti di copia autentica del decreto di nomina e/o autorizzazione del Giudice. Laddove tali richieste vengano invece effettuate direttamente dal debitore non ci sarà necessità di acquisire preventiva autorizzazione giudiziale. In tal caso è tuttavia opportuno indicare come indirizzo PEC di ricezione di tali documenti quello del professionista OCC/Gestore.





- Richiedere formalmente al debitore il rilascio di specifica attestazione/dichiarazione (ad es. art. 220 l.fall.) in merito alla completezza e veridicità dei dati e delle informazioni prodotte ed all'assenza di ulteriori documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti.


3.3. PUBBLICITA' DOMANDA E DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE

- * Ai sensi degli artt. 14-quinquies, co.2, lett. c) e 15, co.7, il gestore della crisi od il professionista facente funzione di OCC provvede ad eseguire la pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione, nelle forme e secondo le modalità disposte dal giudice delegato con il decreto di apertura della procedura, salvo che detto adempimento non sia espressamente demandato al diverso liquidatore appositamente nominato.

3.4. ADEMPIMENTI FINALI

- * Alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico il gestore della crisi od il professionista facente funzione di OCC deve infine provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'eventuale accesso all'anagrafe tributaria ed alle altre banche dati di cui all'art. 15, co.11 (si ritiene comunque consigliabile ottenere a tal fine la preventiva autorizzazione del giudice delegato), nonché comunicare al titolare dei dati della distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg dalla distruzione medesima.





Parte Terza GLI ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE

(di Marco Billone e Nicola Pierpaoli)

1. ADEMPIMENTI DEL GESTORE EX ART. 7 L. 3/2012

“... Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal Giudice.”

La figura del gestore è una figura ancora piuttosto controversa. La lettura della norma in effetti non contribuisce a dirimere i numerosi dubbi emergenti in relazione alla natura dell'incarico ricoperto da questo soggetto e quali siano i suoi compiti e poteri, fermo restando comunque che il soggetto che ricopre tale incarico dovrà obbligatoriamente soddisfare tutti i requisiti di professionalità richiesti anche per il Liquidatore del patrimonio.

La norma pone anzitutto a carico del Giudice la nomina di questa figura. La nomina stessa dovrà comunque essere già prevista all'interno del piano. Potrebbe trattarsi di un soggetto già indicato dal debitore nel piano o suggerito dall'OCC nella propria relazione (che il Giudice potrà decidere se ratificare o meno), oppure potrebbe trattarsi di una nomina lasciata in toto all'autorità giudiziaria, limitandosi il piano a prevederne la necessità e/o l'opportunità ai fini dell'esecuzione del piano.

Ciò premesso, con riguardo al momento in cui può avvenire la nomina del gestore della liquidazione, si ritiene in particolare che sebbene questa venga disposta di norma contestualmente al provvedimento di omologazione dell'accordo del debitore o del piano del consumatore, non può tuttavia escludersi, tenuto conto che detta nomina è già prevista all'interno del piano, che questa possa avvenire anche in sede di ammissione/apertura della procedura ovvero in pendenza della stessa laddove ne venga ravvisata l'opportunità dal Giudice o sia lo stesso Piano che ne preveda la nomina immediata.

L'accettazione della carica dovrà essere espressa e avverrà di norma con le stesse modalità dell'assunzione dell'incarico da parte del Liquidatore del pa-






trimonio e dovrà essere seguita da una tempestiva analisi dell'accordo o del piano, della documentazione a corredo dello stesso e della relazione dell'OCC, oltre che da un'attenta preliminare verifica del patrimonio da liquidare, anche al fine di porre in essere tutte quelle attività funzionali a preservarne la valorizzazione.


In merito ai compiti del Gestore, come sopra richiamato, la legge si limita unicamente a riservare a quest'ultimo le funzioni di liquidazione, custodia e distribuzione del corrispondente ricavato ai creditori. In particolare la legge non rimanda espressamente né all'art. 13 né all'art. 14-novies che riconoscono rispettivamente al liquidatore del patrimonio "il potere di disporre in via esclusiva" dello stesso o "l'amministrazione dei beni" che lo compongono, con la conseguenza che il debitore continuerebbe ad essere l'unico legittimato a compiere atti dispositivi del proprio patrimonio. In tal senso è opportuno pertanto che i compiti del gestore siano adeguatamente specificati all'interno dell'accordo o del piano (anche attraverso il conferimento di procure e/o mandati irrevocabili o meno) o dal Giudice al momento della nomina.

In attesa che la giurisprudenza possa in futuro fare maggiore chiarezza in merito alla figura del gestore, quest'ultima parrebbe quindi configurarsi come una sorta di "controllore" degli atti del debitore, svolgendo quindi funzioni di vigilanza e di garanzia nei confronti dei terzi, soprattutto, ove la nomina avvenisse al momento della presentazione del piano, in una fase *pre-omologa* dell'accordo o del piano. In tale fase peraltro i compiti saranno presumibilmente limitati alla mera custodia e mantenimento dei cespiti, limitandosi gli atti dispositivi del patrimonio alla eventuale liquidazione dei cespiti attivi per i quali un ritardo nella liquidazione comporterebbe altrimenti una significativa perdita di valore.

Nella fase *post-omologa*, il gestore sarà invece generalmente chiamato a compiere le operazioni tipiche di un Liquidatore, salvo il caso che l'accordo od il piano non prevedano una liquidazione del patrimonio del debitore, bensì una mera ristrutturazione del debito ovvero una ristrutturazione aziendale in continuità.

Nel caso in cui la nomina di un Liquidatore si rendesse necessaria ex art. 13 (es. se per la soddisfazione dei creditori sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento) ovvero ex 14-ter in conseguenza della conversione della procedura adita in una liquidazione del patrimonio, si ritiene che il Giudice possa





nominare quale Liquidatore anche lo stesso gestore già incaricato o indicato nel piano.

Infine, in merito ai profili di responsabilità del Gestore, pur nel silenzio della norma, si ritiene che questi possano sostanzialmente corrispondere a quelli propri del mandatario relativamente ai compiti di gestione e liquidazione, e del custode per i compiti di custodia e conservazione del patrimonio.

2. ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 13, co. 1, L. 3/2012

“Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il Giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un Liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'art. 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.


Diversamente dalla figura del Gestore della liquidazione di cui all'art. 7, quella del Liquidatore appare meno controversa, in quanto l'art. 13 sopra richiamato, pur nella sua sinteticità, risulta meglio inquadrare il momento della nomina ed i casi in cui questa è necessariamente prevista, nonché i poteri e le funzioni allo stesso demandati.

L'art. 13, infatti, si riferisce alla fase dell'esecuzione dell'accordo del debitore o del piano del consumatore, potendosi ritenere che la nomina del Liquidatore sia disposta dal Giudice unicamente in sede di omologazione.

A motivo inoltre dell'espressa attribuzione al Liquidatore del potere di disporre in via esclusiva del patrimonio da liquidare oggetto della proposta e del piano, si ritiene che quest'ultimo possa compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali all'esecuzione del piano o dell'accordo, secondo quanto ivi indicato, nonché in base a quanto disposto dal Giudice (eventualmente in modo più analitico) nel decreto di nomina.

In assenza di una espressa previsione normativa delle attività da svolgersi a cura del Liquidatore nell'esercizio delle proprie funzioni, per quanto non già puntualmente indicato nel decreto di nomina, si ritiene ad ogni modo che gli





adempimenti da porre in essere da parte di quest'ultimo possano sostanzialmente corrispondere, per quanto compatibili, a quelli del Liquidatore nella liquidazione del patrimonio, come meglio identificati nel paragrafo che segue.

3. ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (ART. 14 TER L. 3/2012)

3.1. ADEMPIMENTI INIZIALI


Allorché non sia già stato nominato precedentemente ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 13, co. 1 con riferimento all'ipotesi di apertura della liquidazione a seguito di conversione da altra procedura di sovraindebitamento, una volta venuto a conoscenza dell'avvenuta nomina da parte del Giudice delegato ai sensi dell'art. 14-quinquies co. 2 con apposita comunicazione a cura della Cancelleria del Tribunale (od eventualmente anche dell'OCC cui il debitore si è rivolto per la nomina del Gestore della crisi), il Liquidatore deve procedere anzitutto alla formale accettazione dell'incarico⁶⁶, dichiarando di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dalla L. 3/2012 ovvero di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall. e che non sussistono condizioni ostative all'accettazione della carica.

Accettato l'incarico, il Liquidatore deve quindi:

- * Acquisire l'intera documentazione relativa alla pratica presso la Cancelleria del Tribunale competente ed eventualmente rivolgendosi anche all'OCC cui si è rivolto il debitore ed al Gestore della crisi da questo nominato, riservandosi di verificare in particolare, ai sensi dell'art. 14-sexies, l'elenco dei creditori e l'attendibilità di detta documentazione;
- * Provvedere alle forme di pubblicità eventualmente previste a suo carico dal decreto di nomina;
- * Provvedere, se nel patrimonio sono compresi beni immobili o mobili registrati, alla trascrizione del decreto di apertura della procedura presso la

⁶⁶ Si ritiene che il liquidatore debba procedere all'accettazione senza indugio e possibilmente nel termine di due giorni dalla comunicazione della nomina, sebbene non sia comunque espressamente richiamato l'art. 29 l.fall.





conservatoria dei registri immobiliari e/o presso il pubblico registro automobilistico o delle imbarcazioni;

- * Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, provvedere a far annotare il decreto di apertura della procedura presso il registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (laddove non vi abbia provveduto direttamente la Cancelleria del Tribunale o l'O.C.C.);
- * Prendere in consegna i beni facenti parte del patrimonio del debitore oggetto di liquidazione dando esecuzione a quanto stabilito al riguardo dal provvedimento di apertura della procedura ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2 lett. e)⁶⁷, ovvero tenendo conto anche delle eventuali autorizzazioni disposte dal G.D. circa l'utilizzabilità di certi beni da parte dello stesso debitore, nonché dei limiti fissati ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6 lett. b) in relazione ai redditi necessari per il mantenimento di quest'ultimo e della propria famiglia⁶⁸;
- * Assicurarsi della corretta conservazione dei beni presi in consegna avendo riguardo alla loro eventuale deperibilità, dei rischi (furto, incendio) e di eventuali altri pericoli emergenti nella specifica situazione, ponendo in essere gli atti e i provvedimenti ritenuti opportuni, provvedendo se del caso, in sede di relativa inventariazione, alla nomina di un custode;
- * Procedere, ai sensi dell'art. 14-sexies, alla redazione dell'inventario ed alle sue eventuali successive integrazioni in caso di beni sopravvenuti al debitore durante i quattro anni successivi all'apertura della liquidazione⁶⁹. Sebbene non espressamente previsto dalla norma, si ritiene opportuno procedere anche al deposito dello stesso presso la Cancelleria del Tribunale;

⁶⁷ Si noti che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

⁶⁸ Si ricorda che ai sensi dell'art. 14-undecies, il Liquidatore dovrà tener conto anche dei beni e/o crediti che dovessero sopravvenire nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, costituendo anch'essi parte integrante dell'attivo, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione.

⁶⁹ A tal fine potrà essere opportuno avvalersi dell'assistenza di un perito per la stima dei beni da liquidare allorché non già fatti oggetto di adeguata valutazione, richiedendone eventualmente la nomina anche al G.D.;





- * Elaborare il programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14-novies entro i 30 giorni successivi alla redazione dell'inventario, dandone comunicazione a tutti i creditori e al debitore e provvedendone al deposito presso la Cancelleria del Tribunale⁷⁰;
- * Anche laddove non siano espressamente previsti obblighi di rendicontazione periodica nel decreto di apertura della liquidazione, si ritiene opportuno dotarsi di un adeguato sistema di reportistica sulla falsariga del giornale del fallimento, da cui si tragga evidenza delle entrate e delle uscite della liquidazione corrispondenti alle operazioni compiute;
- * Nei casi in cui il debitore eserciti un'attività di impresa, si ritiene altresì opportuno valutare la possibilità di continuazione dell'attività o comunque di prevedere l'affitto o la vendita dell'azienda o di rami della stessa;
- * Accertarsi dell'esistenza di contratti e di cause pendenti alla data di apertura della procedura di liquidazione;


3.2. ADEMPIMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Sulla base della documentazione presentata dal debitore il Liquidatore procede quindi, ai fini in questione, alla verifica dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 14-sexies provvedendo in particolare a:

- * comunicare ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su immobili e cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:
 - che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della relativa ricezione, le domande di partecipazione che abbiano il contenuto previsto dall'art. 14-septies con l'espresso avvertimento che il creditore che non dovesse fornire indicazione di un indirizzo di po-

⁷⁰ La norma non ne prevede l'approvazione espressa da parte del Giudice Delegato, che nella prassi vi appone comunque un visto di acquisizione agli atti. Ai sensi dell'art. 14-novies, co. 2 il Giudice Delegato, se ricorrono *gravi e giustificati motivi*, può comunque sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.





sta elettronica certificata, di un numero di telefax o l'elezione di un domicilio in un comune del circondario dove ha sede il Tribunale competente, le successive comunicazioni del Liquidatore saranno eseguite esclusivamente mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale⁷¹;

- la data entro cui vanno presentate le domande da parte dei creditori⁷²;
 - la data entro cui sarà comunicato lo stato passivo al debitore e ai creditori ed ogni altra utile informazione⁷³;
- * Predisporre un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies, comprendente l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e titoli di prelazione, e dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del debitore;
 - * Comunicare il progetto di stato passivo agli interessati, assegnando un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni da comunicare con le modalità previste dall'art. 14-sexies, co. 1, lett. a);
 - * In assenza di osservazioni, comunicare agli interessati lo stato passivo approvato dal Liquidatore;
 - * Nel caso vengano formulate osservazioni ritenute fondate, predisporre un nuovo progetto di stato passivo entro il termine di 15 giorni dalla ricezione d'ultima osservazione, comunicandolo a tutti gli interessati con le medesime modalità ed assegnando un nuovo termine di 15 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni;
 - * Se non sono presentate ulteriori osservazioni, comunicare agli interessati lo stato passivo approvato dal Liquidatore;

⁷¹ Si ritiene che laddove il creditore dovesse comunicare successivamente al liquidatore detta informazione, potrà ricevere da quel momento le comunicazioni presso il recapito corretto comunicato.

⁷² Si ritiene tuttavia che detto termine non abbia natura di perentorietà.

⁷³ Tra tali informazioni utili, si ritiene debba senz'altro ricomprendersi l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del Liquidatore, anche al fine di consentire ai creditori di effettuare il deposito della domanda di partecipazione con tale modalità.





- * Permanendo, invece, contestazioni non superabili, rimettere gli atti al Giudice Delegato, che provvede alla formazione definitiva dello stato passivo⁷⁴, che il Liquidatore dovrà provvedere a comunicare a tutti gli interessati.

3.3 ADEMPIMENTI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

In esecuzione del programma di liquidazione predisposto e comunicato con le modalità sopra precisate ed in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 14-novies co. 2, al Liquidatore spetta l'amministrazione dei beni del debitore che compongono il patrimonio della liquidazione⁷⁵, quest'ultimo provvederà pertanto a porre in essere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'attivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'espletamento di tale funzione si annoverano le seguenti attività liquidatorie.

3.3.1. Vendita di beni immobili

- * Valutare l'opportunità di subentrare in eventuali azioni esecutive immobiliari pendenti alla data dell'apertura della liquidazione fallimento sostituendosi al creditore precedente ovvero di chiedere, con apposita istanza al G.E., che venga dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione al fine di provvedere direttamente all'alienazione degli immobili di proprietà del debitore⁷⁶;


⁷⁴ La legge rimanda agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile in tema di provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, che si chiedono con ricorso al Giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti. I creditori non soddisfatti dalla decisione del Giudice possono proporre reclamo al Tribunale e del collegio non fa parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento.

⁷⁵ Si precisa che sono espressamente compresi nel patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze ed i frutti prodotti dai beni del debitore.

⁷⁶ La norma nulla dice con riguardo al caso in cui l'esecuzione sia stata promossa da un creditore fondiario, nel qual caso analogamente a quanto avviene anche in caso di fallimento, si ritiene che il Liquidatore potrà unicamente limitarsi ad intervenire salvo che il

(segue)





- * Procedere alla messa in vendita degli immobili di proprietà del debitore con le modalità e secondo quanto previsto dal programma di liquidazione ponendo in essere procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima trasparenza, partecipazione ed informazione degli interessati;
- * Prima del completamento delle operazioni di vendita, informare degli esiti delle stesse (ossia dell'esito delle provvisorie aggiudicazioni conseguenti alle aste tenutesi) il debitore, i creditori ed il Giudice;
- * Eseguita la vendita e riscosso l'intero prezzo di aggiudicazione, richiedere al Giudice l'emissione del decreto di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione (ipoteche) e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, compreso la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione ai sensi art. 14-novies co. 2⁷⁷.

3.3.2. Altre attività di realizzo dell'attivo

- * Procedere alla messa in vendita dei beni mobili di proprietà del debitore (incluse eventuali Aziende o rami di esse, partecipazioni sociali, brevetti, diritti, marchi, etc..) con le modalità e secondo quanto previsto dal programma di liquidazione ponendo in essere procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti (salvo il caso di beni di modesto valore), assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima trasparenza, partecipazione ed informazione degli interessati⁷⁸;


creditore precedente acconsenta espressamente all'interruzione del giudizio onde consentire la vendita dell'immobile oggetto di esecuzione a cura dello stesso Liquidatore.

⁷⁷ È dubbio se le vendite degli immobili possano effettuarsi senza intervento notarile ossia mediante decreto di trasferimento da emettersi a cura del Giudice Delegato. In tal caso spetterebbe al Liquidatore l'onere di provvedere, entro i successivi 30 giorni, alla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari richiedendo contestualmente la volturazione catastale.

⁷⁸ In caso di vendita di beni strumentali non conformi alla normativa sulla sicurezza, o in casi dubbi, si ritiene opportuno che la vendita venga operata precisando nel relativo ban-

(segue)






- * Valutare l'opportunità di subentrare in eventuali azioni esecutive mobiliari pendenti alla data dell'apertura della liquidazione fallimento sostituendosi al creditore precedente ovvero di chiedere, con apposita istanza al G.E., che venga dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione al fine di provvedere direttamente all'alienazione dei beni mobili del debitore oggetto di azioni esecutive;
- * Prima del completamento delle operazioni di vendita, informare sempre degli esiti delle stesse (ossia dell'esito delle provvisorie aggiudicazioni conseguenti alle aste tenutesi) il debitore, i creditori ed il Giudice Delegato;
- * In caso di vendita di autoveicoli o imbarcazioni sottoposte a fermo amministrativo, procedere alla richiesta di cancellazione agli uffici competenti;
- * Eseguita la vendita di beni mobili registrati e riscosso l'intero prezzo di aggiudicazione, richiedere al Giudice Delegato, l'emissione del decreto di cancellazione delle eventuali iscrizioni relative ai diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, compreso la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione ai sensi art. 14-novies co. 2;
- * Valutare l'opportunità di intraprendere tutte le azioni previste dalla legge finalizzate ad acquisire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore da liquidare e comunque correlate con lo svolgimento dell'attività di amministrazione dello stesso patrimonio⁷⁹;
- * Richiedere il pagamento dei crediti (anche di natura risarcitoria) del debitore, valutando altresì l'opportunità di intraprendere le necessarie azioni legali ai sensi dall'art. 14-decies;
- * Valutare l'opportunità di procedere alla cessione dei crediti dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda di accesso alla procedura, anche se oggetto di contestazioni;

do che trattasi di "*bene non commerciabile come attrezzatura da lavoro così come definita dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni*".

⁷⁹ Si ritiene che, in assenza di specifiche disposizioni contenute nel decreto di apertura della procedura, la nomina degli eventuali legali per l'assistenza di cui possa necessitare la liquidazione, possa aver luogo anche direttamente a cura del Liquidatore, salva sempre la facoltà di quest'ultimo di demandarne la nomina stessa al Giudice Delegato.






- * Acquisire le disponibilità liquide giacenti presso conti correnti bancari e/o postali del debitore nonché i redditi di quest'ultimo (anche laddove costituiti dai frutti derivanti da beni di proprietà) per l'eventuale eccedenza rispetto all'importo stabilito dal Giudice come necessario per il suo sostentamento o della propria famiglia;
- * Verificare la possibilità di realizzare eventuali polizze vita, forme di risparmio e/o altre attività finanziarie intestate al debitore, chiedendone la liquidazione e/o la vendita ai rispettivi gestori;
- * Vigilare, per quanto possibile, in merito all'eventuale sopravvenienza di beni in favore del debitore durante i quattro anni successivi al deposito della domanda di accesso alla procedura, ivi inclusi quelli eventuali rinvenienti per successione *mortis causa*.

3.4. ALTRI ADEMPIMENTI CORRENTI

- * Aprire un conto corrente della procedura per depositare le somme incassate dal realizzo dei beni compresi nel patrimonio della liquidazione, valutando le varie offerte proposte da vari Istituti di credito;
- * Se si prevede che le somme rimosse non siano subito assegnate ai creditori, valutare l'opportunità di effettuare investimenti in strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale;
- * Annotare le entrate e le uscite nel "giornale della liquidazione" (o strumento tecnico equipollente), con separata distinzione di quelle specificamente afferenti a singole masse attive su cui insistono privilegi di natura speciale, da quelle relative alle altre masse e da quelle generali di procedura;
- * Laddove previsto dal decreto di apertura della liquidazione, predisporre una relazione periodica sull'andamento della procedura, da comunicarsi a OCC e creditori secondo le disposizioni eventualmente impartite nel decreto medesimo;
- * In base alle liquidità disponibili della procedura, e tenendo conto delle necessità future della liquidazione, provvedere al pagamento delle spese prevedibili sorte in funzione della liquidazione (compensi degli eventuali professionisti incaricati, Imu, Tasi, spese condominiali, etc.);





- * In base alle liquidità disponibili della procedura, e tenendo conto delle necessità future della liquidazione, valutare altresì l'opportunità di predisporre progetti di riparto parziali ed eseguire i relativi pagamenti una volta resi esecutivi dal Giudice⁸⁰.

3.5. ADEMPIMENTI FISCALI

Nel silenzio della legge, si ritiene che in capo al Liquidatore non incomba alcun obbligo di carattere fiscale e che pertanto tutti gli adempimenti fiscali continueranno a gravare sul debitore. E' opportuno quindi che nel piano o nell'accordo siano previsti anche i costi da sostenersi in pendenza di procedura per l'assolvimento degli adempimenti fiscali di legge (ad esempio il compenso del consulente che predispose e invia le varie dichiarazioni e comunicazioni fiscali) nonché gli importi delle eventuali imposte che matureranno in detto periodo (ad esempio IMU e Tarsu in caso di immobili di proprietà, imposta di registro in caso di immobili concessi in locazione, imposta di bollo su automezzi di proprietà, imposte sui redditi, ecc.).


3.6. ADEMPIMENTI FINALI E CHIUSURA DELLA PROCEDURA

- * Una volta concluse le operazioni di liquidazione dell'attivo e che siano decorsi almeno i quattro anni successivi al deposito della domanda di accesso alla procedura previsti dall'art. 14-quinquies, co. 4, prima del riparto finale, presentare al Giudice il rendiconto della gestione, dandone comunicazione al debitore, all'OCC ed ai creditori, invitandoli a formulare eventuali osservazioni⁸¹;
- * Dopo l'approvazione del rendiconto della gestione, depositare istanza al Giudice Delegato per la liquidazione del proprio compenso finale ed il rimborso delle eventuali spese sostenute, evidenziando eventuali acconti già liquidati in pendenza di procedura;

⁸⁰ Quando vengono effettuati pagamenti a favore dei creditori è opportuno procedervi mediante assegni circolari o bonifici bancari.

⁸¹ Per quanto la legge non disponga espressamente detto adempimento, si ritiene comunque opportuno che il Liquidatore vi provveda.





- * Predisporre il progetto di riparto finale ed eseguire i relativi pagamenti una volta reso esecutivi dal Giudice;
- * Presentare istanza di chiusura della procedura al Giudice, affinché quest'ultimo vi provveda con proprio decreto previa verifica della completa esecuzione del programma di liquidazione;
- * Comunicare il decreto di chiusura a tutti gli interessati (debitore, creditori e OCC) provvedendo altresì ad accertarsi (nel caso in cui il debitore svolgesse attività di impresa) anche dell'avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese.
- * Qualora il Giudice lo richieda, predisporre la relazione necessaria a fornire le informazioni di cui all'art. 14-terdecies co. 1 e 2, funzionali alla decisione in merito alla richiesta di esdebitazione eventualmente formulata dal debitore.

